

MARIO VARVARO

Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva  
nell'orazione di Cicerone a favore di Milone

Estratto  
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVI  
(2013)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

# ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

## COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Enrico Mazzaresse Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

## COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaup@unipa.it](mailto:redazioneaup@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

G. D'ANGELO, Sulla <i>lex Scribonia de usucapione servitutum</i> .....	9
M. DE SIMONE, P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d'udienza.....	27
G. GULINA, Contributo allo studio della <i>satisfatio pro praede litis et vindiciarum</i> ..	65
E. NICOSIA, <i>Promissio iurata liberti?</i> .....	101
S. SCIORTINO, La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del <i>Codex</i> .....	113
F. TERRANOVA, Riflessioni su D. 50.16.130. (Ulp. 2 <i>ad leg. Iul. et Pap.</i> ).....	159
A. TORRENT, Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto .....	181
M. VARVARO, Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva nell'orazione di Cicerone a favore di Milone.....	215

### NOTE

G. FALCONE, Il rapporto <i>ius gentium - ius civile</i> e la <i>societas vitae</i> in Cic., <i>off.</i> 3.69-70 .....	259
G. NICOSIA, <i>Possessio</i> e <i>res incorporales</i> .....	275
J.G. WOLF, <i>Religio</i> in den Juristenschriften .....	285

### VARIE

M. VARVARO, La compravendita di animali appartenenti alle <i>res Mancipi</i> in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen .....	299
--	-----



MARIO VARVARO

Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva  
nell'orazione di Cicerone a favore di Milone

ABSTRACT

This paper presents a new analysis of the speech delivered by Cicero on behalf of Milo (*pro Milone*), who had been charged with the murder of Clodius. It suggests that Cicero's defensive strategy aimed from the beginning to get an acquittal on two different grounds. The first one was based on the reasoning that Clodius' murder was committed lawfully in self-defense. The second one was based on the argument that Clodius' killing was in the best interest of the state. Both do not have to be conflicting. Even if the spoken version of the speech achieved just the first aim, the second aim, prevented by the interruption of Cicero's speech due to the screams of the Clodian mob present at the trial, was developed in the written version according to the original plan. It's likely that with the second argument Cicero took at the same time his chance to justify his own former conduct during his consulship against Catilina and to speak for the last time in a public context against his personal enemy, Clodius.

PAROLE CHIAVE

Cicerone; Clodio; *pro Milone*; legittima difesa; tirannicidio; prova retorica.



SOMMARIO: 1. Lo sfondo politico dell'orazione *pro Milone*. 2. Le due versioni della *pro Milone* e il commento di Asconio. 3. Il motivo della legittima difesa. 4. Il tirannicidio compiuto per salvare lo Stato come ulteriore motivo difensivo sviluppato nella *tractatio extra causam*. 5. L'ipotesi di un innesto successivo della *tractatio extra causam* sulla struttura originaria dell'orazione in vista della sua pubblicazione. 6. Un'ipotesi alternativa a quella dell'innesto successivo alla luce dell'impianto complessivo della strategia difensiva elaborata da Cicerone: il significato dell'espressione '*excepta oratio*' nel commento di Asconio. 7. Il rapporto fra i due piani difensivi della *pro Milone* in relazione alla prova retorica. 8. La simmetria delle posizioni di Milone e Clodio, da un lato, e quelle di Cicerone e Catilina, dall'altro, come motivo implicito dell'orazione.

1. Nel 53 a.C., a causa di una serie di continui disordini, a Roma non era stato possibile convocare regolarmente le assemblee popolari per eleggere i magistrati dell'anno successivo. Il mese di gennaio del 52 a.C., per questa ragione, si era aperto senza che fossero stati ancora designati né i consoli né i pretori per quell'anno.<sup>1</sup> Secondo l'antico principio, in base al quale in assenza della suprema carica gli *auspicia* tornavano ai *patres*, il potere sarebbe dovuto trasferirsi nelle mani dei senatori, perché si avvicendassero nella carica di *interrex*. Il tribuno Tito Munazio Planco, manovrato da Pompeo, si oppose però alla convocazione dei senatori per procedere alla nomina del primo *interrex*.<sup>2</sup> Una serie di presagi funesti lasciò immediatamente capire a quanti erano disposti a credere ai segni inviati dalle divinità che quell'anno che iniziava in un giorno di mercato – circostanza, questa, considerata già come un segno infausto – non prometteva nulla di buono: alcuni lupi furoni visti in città e di notte si udì il flebile ululato dei cani; una statua del dio Marte suddò; un fulmine, vagando per l'intera città, provocò la distruzione delle statue di molti dèi e la morte di alcuni uomini.<sup>3</sup>

Fu in questo momento particolarmente difficile che il 18 gennaio si incontrarono sulla via Appia, proveniendo da direzioni opposte, due protagonisti della vita politica: Tito Annio Milone<sup>4</sup> e Publio Clodio Pulcro.<sup>5</sup> Entrambi avevano presentato la propria candidatura per le elezioni che si sarebbero dovute tenere: Milone al consolato e Clodio alla pretura.

In seguito allo scontro nato fra le bande armate che li accompagnavano Clodio fu truci-

<sup>1</sup> Cfr. Dio Cass., 40.46.3.

<sup>2</sup> Sul valore di questa violazione dell'antico principio, che non conosceva precedenti nella storia di Roma, v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli 1958, 156.

<sup>3</sup> Obsequ. *de prodig.* 63: *Lupi in urbe visi. Nocturni ululatus flebiles canum auditi. Simulacrum Martis sudavit. Fulmen tota urbe pervagatum pleraque deorum simulacra decussit, homines exanimavit* tell. Cfr. W.J. TATUM, *The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London 1999, 239.

<sup>4</sup> Su Milone, tribuno della plebe nel 57 a.C. e, verosimilmente, pretore nel 55 a.C., v. [E.] KLEBS, s.v. *Annius*, 67, in PW, I, Stuttgart 1894, coll. 2271 ss.; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, in JRS 64, 1974, 62 s.

<sup>5</sup> Su di lui v. G. LACOUR-GAYET, *P. Clodius Pulcher*, in *Revue Historique* 41, 1889, 1 ss.; W. DRUMANN, *Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen Zeit zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen*<sup>2</sup>, II, a cura di P. GROEBE, Leipzig 1902 (rist. Hildesheim 1964), 171 ss.; I. GENTILE, *Clodio e Cicerone. Studio di storia romana*, Pisa 1876; [E.] FRÖHLICH, s.v. *Clodius*, 48, in PW, IV, Stuttgart 1901, coll. 82 ss.; E. MANNI, *L'utopia di Clodio*, in RFIC 68, 1940, 161 ss.; G. GIANNELLI-S. MAZZARINO, *Trattato di storia romana*, I. *L'Italia antica e la repubblica romana*, Roma 1953, 419 s.; F. DE MARTINO, *Storia*, III, cit., 151 ss. Nella letteratura più recente v. W.J. TATUM, *The Patrician Tribune*, cit.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari 2008, ove altra bibliografia. Sulla denominazione 'Clodio' in alternativa a 'Claudio' v. *infra*, § 8, nt. 201.

dato insieme ad alcuni degli schiavi del proprio seguito.<sup>6</sup> Si compiva tragicamente in questo modo la profezia che proprio Cicerone, suo acerrimo nemico, aveva pronunciato qualche anno prima nell'orazione *de haruspicum responsis*,<sup>7</sup> quando lo aveva indicato come una vittima consacrata a Milone.<sup>8</sup>

Sulla stessa via che portava il nome del suo celebre antenato che l'aveva fatta costruire terminava così la parabola politica di Clodio. Con quella morte violenta, che tante conseguenze avrebbe avuto, calava per sempre il sipario su una delle figure più discusse dell'ultimo secolo della Roma repubblicana. Nell'arroventato clima che opponeva gli ottimati ai popolari, infatti, Clodio aveva contribuito a rendere ancora più tempestosa la già vivace scena popolata da personaggi come Pompeo, Crasso, Cesare, Antonio e Cicerone.<sup>9</sup> La notizia di quella morte eccellente si propagò anche al di fuori dell'Italia facendo credere che molte cose sarebbero cambiate.<sup>10</sup>

Il mese successivo fu emanato un *senatus consultum ultimum* e Pompeo fu nominato *con-*

<sup>6</sup> Per un quadro di questi fatti v. TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, 3. *Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus*<sup>7</sup>, Berlin 1882, 336 s.; W. DRUMANN, *Geschichte Roms*<sup>2</sup>, II, cit. 287 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, III, cit., 155 ss.; K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della Repubblica romana*, trad. ital., Roma 1972, 361 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 104 ss., nonché *infra*, § 3.

<sup>7</sup> Questa orazione è datata fra l'aprile e il settembre del 56 a.C.

<sup>8</sup> Cic., *de har. resp.* 3.6: *Accedit etiam quod, exspectatione omnium, fortissimo et clarissimo viro T. Annio devota et constituta ista hostia (scil. Clodius) esse videtur* rell. Lo stesso destino era stato profetizzato in una lettera ad Attico del 57 a.C. (Cic., *ad Att.* 4.3.5: ... *occisum iri ab ipso Milone video* rell.).

<sup>9</sup> Per una valutazione del ruolo di Clodio sulla scena politica romana dell'ultima età repubblicana anche alla luce delle informazioni fornite da Cicerone v. L.G. POCKOCK, *P. Clodius Pulcher and the Acts of Caesar*, in *CIQ* 18, 1924, 59 ss.; ID., *A Note on the Policy of Clodius*, in *CIQ* 19, 1925, 182 ss.; ID., *Pompeiusus parem*, in *CIPh* 22, 1927, 301 ss.; F.B. MARSH, *The Policy of Clodius from 58 to 56 B.C.*, in *CIQ* 21, 1927, 30 ss.; ID., *The Gangsters in Roman Politics*, *CJ* 28, 1932, 168 ss.; S.L. UTČENKO, *Konsulat Cezarja – tribunat Klodija*, in *Vestnik drevnej istorii* 1961, 34 ss. (n.v.); R.J. ROWLAND JR., *Crassus, Clodius, and Curio in the Year 59 B.C.*, in *Historia* 15, 1966, 217 ss.; E.S. GRUEN, *P. Clodius: Instrument or Independent Agent*, in *Phoenix* 20, 1966, 120 ss.; T. ŁOPOSKO, *Trybunat Publiusza Klodiusza w świetle źródeł i historiografii*, Warszawa 1974 (n.v.); J.-M. FLAMBARD, *Clodius, les collègues, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du I<sup>er</sup> siècle*, in *MEFRA* 89, 1977, 115 ss.; W.M.F. RUNDLELL, *Cicero and Clodius: The Question of Credibility*, in *Historia* 28, 1979, 301 ss.; H. BENNER, *Die Politik des P. Clodius Pulcher. Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik*, Stuttgart 1987; F. CASSOLA-L. LABRUNA, in *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup>, sotto la direzione di M. TALAMANCA, Milano 1989, 348 ss. Altra bibliografia in L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 114 s., e in E. LEPORE, *La decisione politica e l'auctoritas senatoria: Pompeo, Cicerone, Cesare*, in G. CLEMENTI-F. COARELLI-E. GABBA (a cura di), *Storia di Roma*, II. *L'impero mediterraneo*, 1. *La repubblica imperiale*, Torino 1990, 777 nt. 106; T.P. WISEMAN, *Caesar, Pompey and Rome, 59-50 B. C.*, in J.A. CROOK-A. LINTOTT-E. RAWSON (a cura di), *The Cambridge Ancient History*, IX. *The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C.*<sup>2</sup>, Cambridge 1994, 368 ss. e 403 ss.; J. SPIELVOGEL, *P. Clodius Pulcher – Eine Politische Ausnahme-Erscheinung der Späten Republik?*, in *Hermes* 125, 1997, 56 ss.

<sup>10</sup> Caes., *bell. gall.* 7.1: *Quieta Gallia Caesar, ut constituerat, in Italiam ad conventus agendos proficiscitur. Ibi cognoscit de Clodii caede [de] senatusque consulto certior factus, ut omnes iuniores Italiae conturarent, delectum tota provincia habere instituit. Eae res in Galliam Transalpinam celeriter perferuntur. Addunt ipsi et adfingunt rumoribus Galli, quod res poscere videbatur, retineri urbano motu Caesarem neque in tantis dissensionibus ad exercitum venire posse. Hac impulsu occasione, qui iam ante se populi Romani imperio subiectos dolerent liberius atque audacius de bello consilia inire incipiunt* rell.



*sul sine collega* dall'*interrex* Servio Sulpicio Rufo,<sup>11</sup> assumendo immediatamente il potere. In questo modo veniva a cadere la possibilità che la candidatura di Milone al consolato avesse successo. A distanza di soli pochi giorni dalla nomina, Pompeo fece approvare alcune leggi con le quali si istituivano nuovi processi caratterizzati da una procedura più breve e pene più aspre. La *lex Pompeia de caede in uia Appia*,<sup>12</sup> in particolare, dava vita a una procedura *extra ordinem* – non priva di profili di illegittimità<sup>13</sup> – per giudicare i recenti fatti in cui Clodio aveva trovato la morte.<sup>14</sup> Con un'altra legge si reprimeva con valore retroattivo il *crimen ambitus*.<sup>15</sup> Nel mese di marzo Milone fu accusato innanzi alla giuria creata con la legge *de caede in uia Appia*.

<sup>11</sup> Cfr. Liv., *per.* 107; Plut., *Pomp.* 54.8; Dio Cass., 40.50.4; Asc., *in Mil.* 37 [CLARK 100-101]; App., *bell. ciu.* 2.23.84. Sulla particolare situazione che si era creata sul piano costituzionale a seguito della violazione del principio della collegialità che caratterizzava il consolato sin dalle sue origini possono consultarsi L. ROSS TAYLOR, *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles 1949, 149; F. DE MARTINO, *Storia*, III, cit., 157 ss., con fonti; v. anche E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II. *Dal consolato alla morte (a. 63-43 a. C.)*,<sup>2</sup> Genova-Roma-Napoli-Città di Castello 1941, 146 s., e la bibliografia ivi citata. Circa la contraddittorietà dell'espressione '*consul sine collega*' v. quanto osservato da T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, 3<sup>7</sup>, cit., 338, e ivi nt. \*\*.

<sup>12</sup> Sulla cosiddetta *lex Pompeia de caede in uia Appia* v. Cic., *pro Mil.* 15-17; cfr. Asc., *in Mil.* 39 [CLARK 103]: ... *Perlata deinde lege Pompeia, in qua id quoque scriptum erat, ut quaesitor suffragio populi ex iis, qui consules fuerant, crearetur, statim comitia habita, creatusque erat L. Domitius Ahenobarbus quaesitor rell.; Schol. Bob. in pro Mil., arg.* [CLARK 119]: ... *Cn. etiam Pompeius, qui tunc sine collega tertium consulatum gerebat, tulit legem, ut de eadem caede extra ordinem quaereretur rell.* Sul provvedimento v. la bibliografia citata da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, 126 nt. 73.

<sup>13</sup> Secondo quando sostenuto dal tribuno della plebe Marco Celio (cfr. Asc., *in Mil.* 37 [CLARK 101]), la legge istitutiva della *quaestio* si sarebbe configurata come un *privilegium*, violando così l'antica disposizione delle Dodici Tavole che li vietava. Sul punto v. R.W. HUSBAND, *The Prosecution of Milo. A Case of Homicide with a Plea of Self-Defense*, in *Classical Weekly* 8, 1915, 148; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 72; W. SCHULLER, *Der Mordprozeß gegen Titus Annius Milo im Jahre 52 v. Chr. oder: Gewalt von oben*, in U. MANTHE-J. VON UNGERN STERNBERG (a cura di), *Große Prozesse der römischen Antike*, München 1997, 119; A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation, Philosophical topoi, and Tragic Patterning in Cicero's Pro Milone*, in *HStClPh* 98, 1998, 239.

<sup>14</sup> Secondo C. VENTURINI, *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale romano*, Pisa 2008, 127, la qualificazione di procedura *extra ordinem* (impiegata in Cic., *pro Mil.* 14 e negli *Scholia Bobiensia*) indicherebbe che essa, per ragioni di particolare urgenza, si sarebbe dovuta svolgere «nel rispetto del rito accusatorio, con precedenza rispetto all'ordine naturale dei processi, di regola determinato dalla cronologia della *nominis receptio*»; cfr. anche ID., "*Quaestio extra ordinem*", in *SDHI* 53, 1987, 98; ID., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 201 ss. Sul punto v. anche B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 169 nt. 210. Per G.A. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World: 300 B.C.–A.D. 300*, Princeton 1972, 231, la particolare procedura della *quaestio* potrebbe essere stata modellata su quella a noi nota dagli oratori attici.

<sup>15</sup> Asc., *in Mil.* 37 [CLARK 100-101]: ... *Inter haec cum creberet rumor Cn. <Pompeium> creati dictatorem oportere neque aliter mala civitatis sedari posse, visum est optimatibus tutius esse eum consulem sine collega creati, et cum tractata ea res esset in senatu, facta in M. Bibuli sententiam S. C. Pompeius ab interrege Servio Sulpicio V kal. Mart. mense intercalario consul creatus est statimque consulatum iniiit. Deinde post diem tertium de legibus novis ferendis rettulit: duas ex S. C. promulgavit, alteram de vi, qua nominatim caedem in Appia via factam et incendium curiae et domum M. Lepidi interregis oppugnatam comprehendit, alteram de ambitu: poena graviore et forma iudiciorum brevior rell.* Cfr. anche App., *bell. ciu.* 2.23.87. Sul *crimen ambitus* nell'ultimo secolo dell'età repubblicana v. per tutti B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 154 ss.

Il processo a suo carico si aprì il 4 aprile di quello stesso anno.<sup>16</sup> Del collegio difensivo di Milone faceva parte anche Cicerone.<sup>17</sup> L'ultimo dei cinque giorni previsti per lo svolgimento di quel processo, che secondo la legge fatta approvare da Pompeo era destinato alle arringhe finali, l'Arpinate fu l'unico a prendere la parola innanzi al collegio giudicante presieduto da Lucio Domizio Ahenobarbo<sup>18</sup> dopo che per l'accusa avevano parlato Appio Claudio, nipote di Clodio, Marco Antonio, e Publio Valerio Nepote. Nel foro presidiato dalle truppe schierate da Pompeo, che assisteva al processo da lontano, seduto presso il tempio di Saturno,<sup>19</sup> Cicerone si lasciò impaurire non soltanto da quella inusitata presenza delle armi, ma anche dalle urla intimidatorie dei Clodiani, i quali avevano cominciato a disturbare lo svolgimento del processo già nei giorni precedenti.<sup>20</sup>

Egli, in effetti, si trovava ad affrontare un processo che, oltre a presentare difficoltà dal punto di vista tecnico, si svolgeva in un contesto dichiaratamente ostile all'accusato. Si trattava, infatti, di un processo politico.<sup>21</sup> Pompeo – che in quel momento dominava incontrastato la scena politica romana – lo aveva voluto per sbarazzarsi di Milone, allo scopo di favorire così i due candidati al consolato da lui personalmente appoggiati:<sup>22</sup> Quinto Cecilio

<sup>16</sup> Sulle date del processo v. A.C. CLARK, *The Date of the Trial of Milo*, in *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, Oxford 1895 (rist. anast. Amsterdam 1967), 127 ss.

<sup>17</sup> Il collegio difensivo era composto anche dal fratello gemello della moglie di Milone, Fausto Cornelio Silla, da Quinto Ortensio Ortalo e da altri oratori. Cfr. Asc., in *Mil.* 35 [CLARK 99]: ... *Adfuerunt Miloni Q. Hortensius, M. Cicero, M. Marcellus, M. Calidius, M. Cato, Faustus Sylla* rell.

<sup>18</sup> Asc., in *Mil.* 39 [CLARK 103]: ... *creatusque est L. Domitius Ahenobarbus quaesitor* rell.

<sup>19</sup> Asc., in *Mil.* 41 [CLARK 105-106]: ... *Sedebat eo tempore Cn. Pompeius ad aerarium ... ipse pro aerario ut pridie consedit saeptus delectus manu militum* rell.; *Schol. Bob.* in *pro Mil.*, arg. [CLARK 119]: ... *et non longe praesidens consul ipse Pompeius* rell.; App., *bell. ciu.* 2.24.89. Si legga anche quanto ricordato dallo stesso Cicerone in *de opt. gen. or.* 3.10: *Ita fit ut Demosthenes certe possit summis dicere, elate Lysias fortasse non possit. Sed si eodem modo putant exercitu in foro et in omnibus templis, quae circum forum sunt, collocato dici pro Milone decuisse, ut si de re privata ad unum iudicem diceremus, vim eloquentiae sua facultate, non rei natura metiuntur.*

<sup>20</sup> Plut., *Cic.* 35.5; Dio Cass., 4.54.2; Asc., in *Mil.* 31 [CLARK 94]: ... *Quod iudicium cum ageretur, exercitum in foro et in omnibus templis quae circum forum sunt collocatum a Cn. Pompeio fuisse non tantum ex oratione et annalibus, sed etiam ex libro apparet qui Ciceronis nomine inscribitur de optimo genere oratorum*; 42 [CLARK 107] (trascritto *infra*, nel testo); cfr. Quint., *Inst. or.* 2.20.8: ... *Non fortitudinem postulat res eadem, cum saepe contra turbulentas populi minas, saepe cum periculosa potentium offensa, nonnumquam, ut iudicio Miloniano, inter circumfusa militum arma dicendum sit* rell. Per un esame del tema della paura nell'arringa ciceroniana in difesa di Milone v. L. FOTHERINGHAM, *Cicero's Fear: Multiple Readings of Pro Milone 1-4*, in MD 57, 2006, 63 ss., con fonti e bibliografia; v. anche, con particolare riferimento all'*exordium* della Miloniana, A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola: il caso della pro Milone*, in G. PETRONE-A. CASAMENTO (a cura di), *Lo spettacolo della giustizia. Le orazioni di Cicerone*, Palermo 2006, 184 ss.

<sup>21</sup> Cfr., in questo senso, W. SCHULLER, *Der Mordprozeß gegen Titus Annius Milo*, cit., 123.

<sup>22</sup> Da tale punto di vista la *causa* apparteneva al *genus turpe*: v. TH. NÜSSLEIN, *M. Tullius Cicero, Pro T. Annio Milone ad iudices oratio. Mit dem Kommentar des Q. Asconius Pedianus*<sup>2</sup>, Bamberg 1983, 42. L'idea che la condanna di Milone fosse stata voluta da Pompeo può leggersi in Vell. Pat., 2.47.4: *Milonem reum non magis invidia facti quam Pompei damnavit voluntas.*

Metello Pio Scipione<sup>23</sup> e Publio Plauzio Ipseo.<sup>24</sup> Cicerone, inoltre, era legato a doppio filo sul piano personale e politico a entrambi i protagonisti dei fatti della via Appia. Con l'assunzione della difesa di Milone egli coglieva un'occasione irripetibile per dire pubblicamente, e forse per l'ultima volta, tutto il male possibile di quel Clodio che era stato l'artefice del suo esilio qualche anno prima.<sup>25</sup> Nello stesso tempo Cicerone onorava il debito di gratitudine che aveva contratto nei confronti di Milone. Nell'anno in cui era stato tribuno della plebe (57 a.C.), difatti, Milone aveva contribuito a rendere possibile il ritorno in patria di Cicerone dopo l'esilio.<sup>26</sup> Anche in seguito a tale ritorno era stato ancora una volta Milone a difendere Cicerone e la sua casa ricostruita sul Palatino dagli attacchi delle bande clodiane.<sup>27</sup>

La sentenza di condanna con cui si chiuse il processo<sup>28</sup> indusse Milone a rifugiarsi in esilio a Marsiglia per sfuggire alla pena. A Roma egli lasciava debiti per ben settanta milioni di sesterzi e altri processi pendenti, nei quali sarebbe stato condannato *in absentia* per *crimen ambitus*,

<sup>23</sup> Si tratta del Quinto Cecilio Metello Pio Scipione che negli ultimi mesi del 52 a.C. avrebbe ricoperto il consolato insieme a Pompeo, dopo che questi lo aveva esercitato da solo come *consul sine collega* (v. *supra*, nel testo). Nello stesso anno Pompeo diventò suo genero, sposandone la figlia Cornelia Metella, che divenne così la sua quinta moglie. Grazie all'appoggio di Pompeo egli fu assolto dall'accusa di *repetundae* nel processo intentato a suo carico in quell'anno. Nel 63 a.C. Quinto Cecilio Metello Pio Scipione aveva informato il console Cicerone dell'attentato architettato da Catilina. Era stato tribuno della plebe nel 59 a.C., pontefice e probabilmente edile curule nel 57 a.C., pretore nel 55 a.C.

<sup>24</sup> Come ricordato da Dio Cass., 40.53.1, Publio Plauzio Ipseo, che era stato questore al seguito di Pompeo, fu condannato in un processo per *pecuniae repetundae* in base alla legge voluta dallo stesso Pompeo. Sul punto v. anche App., *bell. ciu.* 2.24.90; Val. Max., 9.5.3.

<sup>25</sup> Al riguardo v. *infra*, § 8. Attacchi diretti contro Clodio si leggono anche in altre orazioni ciceroniane, come per esempio in Cic., *de har. resp.* 20.42-43. Sull'idea che nella *pro Milone* Cicerone non si sia lasciato sfuggire l'occasione di dire l'ultima parola per replicare alle accuse mosse nei suoi confronti nella cosiddetta invettiva di Sallustio contro Cicerone, il cui effettivo autore sarebbe da individuare in Clodio o in un suo accolito, v. J. HEJNIC, *Clodius auctor. Ein Beitrag zur sog. Sallusts Invektive*, in RhM 99, 1956, 255 ss.

<sup>26</sup> Cfr. Cic., *sen.* 8.19; 12.30. Sul punto v. [E.] KLEBS, s.v. *Annius*, cit., col. 2271; W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 299; K. BÜCHNER, *Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt*, Heidelberg 1964, 252; K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 297 s.; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 62 s.; J.M. MAY, *Cicero's Pro Milone: An Ideal Speech of an Ideal Orator*, in C.W. WOOTEN (a cura di), *The Orator in Action & Theory in Greece & Rome. Essays in Honour of George A. Kennedy*, Leiden 2001, 129; W. STROH, *Cicerone*, Bologna 2010, 71 s. Già poco dopo la partenza da Roma di Cicerone, tuttavia, il tribuno della plebe Lucio Ninnio Quadrato aveva tentato di farlo rientrare in patria facendo votare un senatoconsulto durante un'assenza di Clodio; sul punto v. C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, VI, Milano 2010, 442 s.

<sup>27</sup> Gli attacchi alla casa sul Palatino e alla sua persona nel novembre del 57 a.C. sono vivacemente descritti dallo stesso Cicerone in una delle sue lettere ad Attico (Cic., *ad Att.* 4.3.2-3). Sul punto v. W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 266 s., con fonti; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 63 s. Ai meriti di Milone nei propri confronti Cicerone accenna in *pro Mil.* 34-35 e 100.

<sup>28</sup> Come ricorda Asc., in *Mil.* 53 [CLARK 116], infatti, dei diciotto senatori che facevano parte della giuria, ben dodici votarono per la condanna, così come tredici dei diciassette cavalieri e tredici dei sedici *tribuni aerarii*: cfr. App., *bell. ciu.* 2.24.90.

per *crimen sodalicioorum*<sup>29</sup> e nuovamente per *crimen uis* dalla giuria presieduta da Lucio Fabio.<sup>30</sup> Quando ormai era lontano da Roma, Milone apprese con disappunto la notizia che Cicerone aveva costituito una società con un liberto della moglie Terenzia, Filotimo, per acquistare i beni del suo patrimonio, soggetti a *publicatio* e messi in vendita all'asta in seguito alla sua condanna per i fatti della via Appia.<sup>31</sup>

2. L'arringa di Cicerone a favore di Milone<sup>32</sup> costituisce una fonte di informazione privilegiata sui fatti di quel celebre processo: sicuramente non la più obiettiva, ma per fortuna neppure l'unica. Al riguardo va ricordato che l'orazione realmente pronunciata da Cicerone non ci è pervenuta direttamente, se non grazie a qualche citazione verosimilmente basata su trascrizioni del discorso annotato da tachigrafi presenti al processo.<sup>33</sup> Tale versione era ancora nota a Quinto Asconio Pediano, che sotto Nerone<sup>34</sup> scrisse un commento all'orazione ciceroniana per uno dei suoi figli.<sup>35</sup> Lo stesso può ripetersi per Quintiliano, che ne cita un

<sup>29</sup> In argomento v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 155, e ivi nt. 160, con rinvio alle fonti e alla letteratura sul tema.

<sup>30</sup> Asc., in *Mil.* 54 [CLARK 116-117].

<sup>31</sup> Sul punto v. A.C. CLARK, *Introduction*, in *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, cit., xxx, con fonti; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 76 ss., con indicazione di altra letteratura. Asconio ricorda che per l'enorme quantità dei debiti il patrimonio di Milone fu venduto per un valore corrispondente a una *semuncia*, ossia alla sua ventiquattresima parte (Asc., in *Mil.* 54 [CLARK 117]: ... *Bona eius propter alieni aeris magnitudinem semuncia venierunt* rell.).

<sup>32</sup> Oltre all'edizione dell'orazione di A.C. CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, cit., da cui sono tratte le citazioni del commento di Asconio e degli *Scholia Bobiensia* (editi da Clark sulla base dell'edizione di Kiessling e Schöll citata alla nt. 34), va tenuta presente quella di P. FEDELI (a cura di), *Cicerone. In difesa di Milone (Pro Milone)*, Venezia 1990, da cui sono tratte le citazioni dell'orazione ciceroniana riferite nel testo e nelle note.

<sup>33</sup> Cfr. E. NARDUCCI, *Processi ai politici nella Roma antica*, Roma-Bari 1995, 81; W. SCHULLER, *Der Mordprozess gegen Titus Annius Milo*, cit., 120; W. STROH, *Cicerone*, cit., 72, nonché *infra*, nel testo. Sull'esistenza di *acta* relativi alle attività processuali, dai quali era possibile estrarre copia, v. J. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius dans ses Relations des Débats Judiciaires*, Paris s.d. (ma 1925), 9 ss., e spec. 56 ss., su cui v. criticamente A.C. CLARK, *Cicero and Asconius*, in *CIR* 41, 1927, 74 ss.; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 69 nt. 91, e 74 (con riferimento alla *pro Milone*); B.A. MARSHALL, *Excepta Oratio, the Other Pro Milone and the Question of Shorthand*, in *Latomus* 46, 1987, 734.

<sup>34</sup> Secondo i filologi Kiessling e Schöll il commento di Asconio alle orazioni ciceroniane può datarsi in base al contenuto di un passo del commento alla *pro Scauro* che potrebbe essere stato scritto solamente fra il 54 e il 57 d.C.: v. Q. *Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio, recensuerunt A. Kiessling et R. Schoell*, Berolini 1875, x.

<sup>35</sup> Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 107]: ... *Manet autem illa quoque excepta eius oratio: scripsit vero hanc quam legimus ita perfecte, ut iure prima haberi possit*. Cfr. *Schol. Bob.* in *pro Mil.*, arg. [CLARK 119-120]: ... *Sed quoniam et turbulenta res erat et confessa caedes et ad seditionem populus inflammatus et circumpositi iudicio milites, et non longe praesidens consul ipse Pompeius obnixè studens in damnationem Milonis, perferri defensio ista non potuit: nam metu consternatus et ipse Tullius pedem rettulit; et existit alius praeterea liber actorum pro Milone, in quo omnia interrupta et inpolita et rudia, plena denique maximi terroris agnoscas. Sane orationem postea legitimo opere et maiore cura, utpote iam confirmatus animo et in securitate, conscripsit* rell.; Dio Cass., 40.54.2: ... τοῦτον γὰρ τὸν λόγον τὸν νῦν φερόμενον ὡς καὶ ὑπὲρ τοῦ Μίλωνος τότε λεχθέντα χρόνῳ ποθ' ὕστερον καὶ κατὰ σχολὴν ἀναθαρσῆσας ἔγραψε.

frammento come esempio di *reticentia*<sup>36</sup> e la chiama ‘*oratiuncula*’.<sup>37</sup> Cicerone doveva aver pronunciato a braccio la propria arringa, basandosi su alcune parole chiave che era solito memorizzare<sup>38</sup> e sfruttando gli appunti che aveva scritto per i *commentarii defensionis*.<sup>39</sup> In ciò egli avrebbe seguito un uso diffuso ai suoi tempi.<sup>40</sup>

Il testo in nostro possesso, invece, è quello rielaborato da Cicerone<sup>41</sup> e forse pubblicato nei primi mesi del 51 a.C.<sup>42</sup> Come nel caso di altre orazioni ciceroniane, esso fu scritto per fungere da modello nelle scuole di retorica.<sup>43</sup> In questa versione all’*exordium* (*pro Mil.* 1-6) seguono la *confutatio* (*pro Mil.* 7-23), la *narratio* (*pro Mil.* 24-31), la *confirmatio* (*pro Mil.* 32-71), la *tractatio extra causam* (*pro Mil.* 72-91), e la *peroratio*, svolta in forma di *commiseratio* (*pro Mil.* 92-105).<sup>44</sup>

<sup>36</sup> Quint., *Inst. or.* 9.2.54: Ἀποσιώπεις, quam idem Cicero reticentiam, Celsus obticentiam, nonnulli interruptionem appellant, et ipsa ostendit aliquid adfectus vel irae, ut quos ego – sed motos praestat componere fluctus, vel sollicitudinis et quasi religionis: «An huius ille legis, quam Clodius a se inventam gloriatur, mentionem facere ausus esset vivo Milone, non dicam consule? De nostrum omnium – non audeo totum dicere»: cui simile est in proboemio pro Ctesiphonte Demosthenis.

<sup>37</sup> Quint., *Inst. or.* 4.3.17: Unde Ciceroni quoque in prooemio, cum diceret pro Milone, degredi fuit necesse, ut ipsa oratiuncula, qua usus est, patet rell.

<sup>38</sup> Cfr. L. LAURAND, *Étude sur le style des discours de Cicéron avec une esquisse de l’histoire du “Cursus”*, Paris 1907, 3; W. STROH, *Cicerone*, cit., 74. In proposito v. Cic., *Brut.* 24.91, dove si afferma che «*pleraeque enim scribuntur orationes habitae iam, non ut habeantur*»; Cic., *Tusc.* 4.25.55: ... *an tibi irasci tum videmur, cum quid in causis acrius et vehementius dicimus? cum iam rebus transactis et praeteritis orationes scribimus, num irati scribimus? rell.*

<sup>39</sup> Su tale aspetto v. *infra*, nel testo.

<sup>40</sup> In questo senso v. E. NARDUCCI, *Processi ai politici*, cit., 74 s.; ID., *Cicerone e l’eloquenza romana. Retorica e progetto culturale*, Roma-Bari 1997, 159.

<sup>41</sup> Sulle due versioni della *pro Milone* v. F.H. COLSON, *Cicero, Pro Milone. Edited with Introduction and Notes*, London 1893 (rist. Bristol 1991), xxix-xxxii; J.N. SETTLE, *The Trial of Milo and the Other Pro Milone*, in *TAPhA* 94, 1963, 268 ss.; A.M. STONE, *Pro Milone: Cicero’s Second Thoughts*, in *Antichthon* 14, 1980, spec. 88 ss.; B.A. MARSHALL, *Excepta Oratio*, cit., 730 ss.; P. FEDELI, *Cicerone. In difesa di Milone*, cit., 23 ss.; S.M. CERUTTI, *Cicero’s Accretive Style: Rhetorical Strategies in the Exordia of the Judicial Speeches*, Lanham-New York-London 1996, 105 ss.; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., spec. 183 s.

<sup>42</sup> A giudizio di J. HUMBERT, *Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron*, Paris s.d. (ma 1925; rist. Hildesheim-New York 1972), 189 ss., il testo scritto sarebbe stato redatto negli ultimi mesi del 52 a.C.; ma *contra* v. E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II<sup>2</sup>, cit., 155. Secondo M.E. CLARK-J.S. RUEBEL, *Philosophy and Rhetoric in Cicero’s “Pro Milone”*, in *RhM* 127, 1985, 72, si potrebbe pensare al settembre del 52 a.C. Per Stone, seguito da D.H. BERRY, *Pompey’s legal knowledge – or lack of it: Cic. Mil. 70 and the date of Pro Milone*, in *Historia* 42, 1993, 502 ss., il momento della rielaborazione dell’arringa potrebbe datarsi invece al gennaio del 51 a.C. A giudizio di J.N. SETTLE, *The Trial of Milo*, cit., 273 s., e ivi nt. 15, la pubblicazione deve essere sicuramente avvenuta prima della primavera del 51 a.C., quando Cicerone partì come proconsole per la Cilicia.

<sup>43</sup> Sul punto v. E. NARDUCCI, *Processi ai politici*, cit., 76 e 83; R. SCUDERI, *Lo sfondo politico del processo a Verre*, in M. SORDI (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico*, Milano 1996, 184 nt. 97, con letteratura; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 183, e ivi nt. 7; W. STROH, *Cicerone*, cit., 74.

<sup>44</sup> Sulla particolare intelaiatura dell’arringa, divergente dalle regole tradizionali, nonché sulla sua approvazione

Già Asconio – che non potrebbe sospettarsi di piaggeria nei confronti dell'autore commentato<sup>45</sup> – la considerava come un modello di perfezione retorica, qualificandola come la più riuscita e la più brillante delle orazioni ciceroniane.<sup>46</sup> Pure Quintiliano ne tesseva le lodi, giudicandola *pulcherrima* e *nobilissima*.<sup>47</sup>

Questo capolavoro dell'oratoria giudiziaria è stato analizzato da vari punti di vista. Fra gli aspetti considerati ve ne è uno che consentirà di suggerire nelle pagine che seguono una nuova interpretazione in ordine ai rapporti fra i due diversi piani difensivi presenti nella versione scritta. Un rinnovato esame della intelaiatura complessiva dell'orazione e del modo in cui essa risulta costruita sin dalle battute iniziali e coerentemente sviluppata sino al termine dell'arringa, infatti, permette di individuare una strategia difensiva che presenta un profilo di unitarietà. Il discorso, infatti, è impostato su due diversi aspetti della legittima difesa: quella personale,<sup>48</sup> e quella dello Stato.<sup>49</sup> La rilettura del testo nel quadro complessivo di altre opere ciceroniane, peraltro, fornisce l'occasione per scorgere nella trama dell'arringa ulteriori motivi che danno a Cicerone la possibilità di intervenire a più riprese, direttamente o indirettamente, come protagonista dei fatti di cui si occupa. Come si avrà modo di vedere, anzi, è possibile ipotizzare che con la stesura di questa orazione l'Arpinate abbia colto l'occasione per giustificare pubblicamente il proprio operato nei confronti di Catilina e dei suoi seguaci.<sup>50</sup>

La linea adottata per difendere Milone dà conto delle scelte che riguardano l'impianto generale dell'intero discorso e condizionano anche la narrazione dei fatti che sta alla base del testo

da parte di Quintiliano v. A. CASAMENTO, *La pro Milone dopo la pro Milone*, in L. CALBOLI MONTEFUSCO (a cura di), *Papers on rhetoric X*, Roma 2010, 44. Secondo J.M. MAY, *Cicero's Pro Milone*, cit., 125 s., anche da questo punto di vista l'orazione rappresenterebbe un modello di perfezione corrispondente a quello delineato da Cicerone nel *De oratore*.

<sup>45</sup> Così A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 184.

<sup>46</sup> Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 107]: ... *scripsit ... hanc quam legimus ita perfecte, ut iure prima haberi possit*.

<sup>47</sup> Quint., *Inst. or.* 4.2.25 (dopo aver parlato del posto che nell'orazione deve occupare la *narratio*, se immediatamente dopo l'*exordium* oppure no): *Sed hoc quoque interim mutat condicio causarum, nisi forte M. Tullius in oratione pulcherrima, quam pro Milone scriptam reliquit, male distulisse narrationem videtur tribus praepositis quaestionibus. An profuisset exponere, quo modo insidias Miloni fecisset Clodius, si reum, qui a se hominem occisum fateretur, defendi omnino fas non fuisset, aut si iam praeiudicio senatus damnatus esset Milo, aut si Cn. Pompeius, qui praeter aliam gratiam iudicium etiam militibus armatis cluserat, tmquam adversus ei timeretur?*; 11.3.47 (dove si indica come esempio di *pronuntiatio*, o *actio*, il *principium* dell'orazione a favore di Milone): *Proponamus enim nobis illud Ciceronis in oratione nobilissima pro Milone principium, nonne ad singulas paene distinctiones quamvis in eadem facie tamen quasi vultus mutantur est?* rell. Sulla fortuna della *pro Milone* e sul giudizio espresso già dagli antichi v. A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 219 ss.; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 182; ID., *La pro Milone*, cit., 39 ss., il quale ricorda, fra l'altro, che la *pro Milone* è il testo che conta il numero più alto di citazioni nell'opera di Quintiliano; ID., *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti nelle orazioni ciceroniane. Le citazioni storiche nella pro Milone*, in *ῥμος* N.S. 3, 2011, 140 ss., spec. 143.

<sup>48</sup> Cfr. *infra*, nel testo, § 3.

<sup>49</sup> Cfr. *infra*, nel testo, § 4.

<sup>50</sup> Cfr. *infra*, § 8.



scritto.<sup>51</sup> Essa, infatti, si allontana in alcuni punti dal modo in cui effettivamente si dovettero svolgere le vicende che avevano determinato la morte di Clodio, ora fornendo dati che non corrispondevano a quanto effettivamente accaduto, ora tacendo del tutto o sorvolando su imbarazzanti particolari emersi nel corso del processo, ma incompatibili con la linea difensiva.

Ciò risulta dal confronto con il commento all'orazione scritto da Asconio a distanza di quasi un secolo dalla celebrazione del processo contro Milone, in cui la ricostruzione degli eventi diverge talora da quella dell'orazione commentata.<sup>52</sup> Per stendere il suo resoconto, difatti, Asconio si era servito direttamente degli *acta* della causa contro Milone<sup>53</sup> e aveva consultato alcune opere che purtroppo non ci sono pervenute direttamente.<sup>54</sup>

3. Che la linea principale della strategia difensiva volta a difendere Milone sia imperniata sul tema della legittima difesa personale piuttosto che su quello della difesa dello Stato emerge già dalla lettura delle prime parole dell'orazione. Al termine dell'*exordium*, infatti, l'oratore enuncia a chiare lettere che, servendosi della *inlustratio*,<sup>55</sup> il suo scopo sarà quello di mostrare agli occhi dei giurati quanto sia evidente che Milone ha ucciso Clodio per salvarsi dall'agguato che gli è stato teso da Clodio:

Cic., *pro Mil.* 6: *Quamquam in hac causa iudices, T. Anni tribunatu rebusque omnibus pro salute rei publicae gestis ad huius criminis defensionem non abutemur. Nisi oculis videritis insidias Miloni a Clodio esse factas, nec deprecaturi sumus ut crimen hoc nobis propter multa praeclara in rem publicam merita condonetis, nec postulari ut, quia mors P. Clodi salus vestra fuerit, idcirco eam virtuti Miloni potius quam populi Romani felicitati adsignetis. Sin illius*

<sup>51</sup> Per una interpretazione della *narratio* nell'ottica della strategia difensiva complessivamente escogitata da Cicerone v. A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 222 ss.

<sup>52</sup> In argomento v. TH. NÜSSLEIN, *Pro T. Annio Milone ad iudices oratio*<sup>2</sup>, cit., 40.

<sup>53</sup> A ricordarlo è lo stesso Asconio (v. per esempio Asc., in *Mil.* 44 [CLARK 109]: ... *Acta etiam totius illius temporis persecutus sum* rell.). Sull'uso degli *acta* per la redazione del commento di Asconio Pediano v. M. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius*, cit., 113 ss. Cfr. anche J.S. RUEBEL, *The Trial of Milo in 52 B.C.: a Chronological Study*, in *TAPhA* 109, 1979, 231. Secondo J.W.A. RENSSSEN, *Disputatio de diurnis aliisque Romanorum actis*, Groningae 1857, 22 ss., si tratterebbe degli *acta diurna populi*, e non degli *acta forensia*, come invece sostenuto da W.E.F. LIEBERKÜHN, *De diurnis Romanorum actis*, Vimariae 1840, 4. Contro l'opinione di Renssen (p. 23), secondo cui l'intera orazione ciceroniana in difesa di Milone sarebbe stata annotata in questi atti («Neque igitur mirum gravissimam istam Milonianam breviter totam in actis notatam fuisse»), v. M. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius*, cit., 60.

<sup>54</sup> Cfr. A.C. CLARK, *Introduction*, in *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, cit., ix.

<sup>55</sup> Cfr. Quint., *Inst. or.* 6.2.32: *Insequitur éváγγελια, quae a Cicerone inlustratio et evidentia nominatur, quae non tam dicere videtur quam ostendere, et adfectus non aliter quam si rebus ipsis intersimus sequentur* rell.; 8.3.62: *Magna virtus res, de quibus loquimur, clare atque, ut cerni videantur, enuntiare. Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio, si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex, de quibus cognoscit, narrari credit, non exprimi et oculus mentis ostendi*. Altri esempi di *inlustratio* si hanno in Cic., *pro Mil.* 30; 53-54; 72-75. Sul suo impiego nella *pro Milone* può vedersi A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 191 ss.; ID., *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 148 s.; ID., *Apparizioni, fantasmi e altre 'ombre' in morte e resurrezione dello Stato. Fictio, allegoria e strategie oratorie nella pro Milone di Cicerone*, in G. MORETTI-A. BONANDINI (a cura di), *Persona ficta. La personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Trento 2012, 143 ss.

*insidiae clariores hac luce fuerint, tum denique obsecro obtestaborque vos, iudices, si cetera amisimus, hoc nobis saltem ut relinquatur, vitam ab inimicorum audacia telisque ut impune liceat defendere.*

In questo passo l'Arpinate afferma di non voler abusare dell'argomento che fa leva sui meriti acquisiti da Milone durante il tribunato e su tutte le altre azioni da lui compiute per la salvezza dello Stato. L'enunciazione di questo intento sarà contraddetto, però, nel seguito dell'arringa. Quando nella *tractatio extra causam*, difatti, è ampiamente elaborato il tema difensivo che fa perno sui vantaggi derivanti allo Stato dalla morte di Clodio, l'idea che Milone sia un benefattore dello Stato è accompagnata dal richiamo al suo tribunato.<sup>56</sup>

Nella parte iniziale dell'orazione, tuttavia, a Cicerone preme focalizzare l'attenzione su quello che è apertamente indicato come il punto fondamentale rimesso alla decisione dei giurati, e ribadito più volte come tale nel prosieguo del discorso in difesa di Milone. Lo *status causae*, ossia l'aspetto rimesso all'accertamento dei giurati – quello che i greci chiamavano κρινόμενον<sup>57</sup> – non era una *quaestio facti*, ma una *quaestio iuris*. Unico compito della giuria sarebbe stato quello di stabilire se l'uccisione fosse avvenuta 'iure' (o 'recte et iure'). È questo il *thema decidendum*, la *res quae uenit in iudicium*.<sup>58</sup> Cicerone tiene a puntualizzarlo ancora una volta, subito dopo l'*exordium*, per confutare quanto sostenuto dall'accusa, in modo da evitare che i giurati potessero erroneamente pensare che fosse un altro l'oggetto del giudizio:

*Cic., pro Mil. 7: Sed ante quam ad eam orationem venio quae est propria vestrae quaestionis videntur ea mihi esse refutanda quae et in senatu ab inimicis saepe iactata sunt et in contione ab improbis et paulo ante ab accusatoribus, ut omne errore sublato rem plane quae veniat in iudicium videre possitis. Negant intueri lucem esse fas ei qui a se hominem occisum esse fateatur. In qua tandem urbe hoc homines stultissimi disputant? Nempe in ea quae primum iudicium de capit vidit M. Horati, fortissimi viri, qui nondum libera civitate tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua manu sororem esse interfectam fateretur.*

In tale ordine di idee è richiamato anche il contenuto del primo capitolo della *lex Cornelia de sicariis et ueneficis*, che fra le altre cose vietava entro la città di Roma ed entro una cerchia di mille passi da essa il porto d'armi a scopo di omicidio e di furto. Poiché il dettato di questa legge si riferiva a chi andasse in giro armato *hominis occidendi furtiue faciendi causa*,<sup>59</sup> ma non a chi circolasse armato a scopo difensivo, Cicerone precisa che bisognava indagare sulla causa dell'uccisione, e non sull'uccisione in sé. È allora questo il punto principale della

<sup>56</sup> Cic., *pro Mil.* 94. Sulle possibili ragioni di tale scelta e sui suoi 'effetti collaterali' v. S. TZOUNAKAS, *The Peroration of Cicero's Pro Milone*, in *CW* 102, 2009, 129 ss., spec. 131 ss.

<sup>57</sup> Cfr. Cic., *top.* 25.95; *part. orat.* 30.104, da leggere insieme a *Rhet. ad Her.* 1.16.26 e Quint., *Inst. or.* 3.11.4.

<sup>58</sup> L'espressione 'res quae uenit in iudicium' è impiegata dai giuristi romani dell'età classica per indicare l'oggetto del giudizio anche in relazione all'*agere per formulas*, come risulta da D. 5.1.61 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*): cfr. M. VARVARO, *Ricerche sulla praescriptio*, Torino 2008, 166.

<sup>59</sup> Cfr. D. 48.8.1 pr. (Marc. 14 *inst.*); Coll. 1.3.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*); Paul. sent. 5.23.1. In argomento v. per tutti B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 146 ss., e ivi nt. 132.



difesa di Milone, che sarebbe stato oggetto di prova. Per tale ragione viene rammentato ai giurati un principio che essi non avrebbero dovuto dimenticare, in base al quale era possibile uccidere legittimamente chi avesse teso un'imboscata.<sup>60</sup>

Sulla stessa linea, e prima di procedere alla *narratio*, Cicerone afferma che con la proposta della legge volta a istituire un tribunale speciale per giudicare quanto accaduto sulla via Appia Pompeo non aveva voluto l'accertamento di un fatto ben noto a tutti, né un'indagine sulla individuazione del suo autore. Milone, infatti, non negava di aver ucciso Clodio. Con la creazione della nuova procedura, dunque, Pompeo avrebbe avuto semplicemente l'intenzione di porre la questione di diritto.<sup>61</sup>

La contrapposizione fra momento fattuale, che non è oggetto di accertamento nel giudizio instaurato a carico da Milone, e valutazione sul piano strettamente giuridico, resa retoricamente con il ricorso al chiasmo '*controversia nulla facti*'-'*iuris tamen disceptationem*', serve a indicare esplicitamente il nucleo centrale del processo. Proprio su tale aspetto, e non su altro, i giurati dovranno pertanto concentrarsi. Grazie a questa ulteriore precisazione la descrizione dei fatti che Cicerone si accinge a compiere ha lo scopo di focalizzare l'attenzione dell'intero uditorio esclusivamente sul punto principale intorno al quale ruota l'intera causa.<sup>62</sup> Ciò è ripetuto incisivamente, ancora una volta, al termine della *narratio*<sup>63</sup> e, infine, nella *confirmatio* a proposito della inutilità dell'interrogatorio sotto tortura degli schiavi.<sup>64</sup>

Si capisce bene, dunque, come in tutta l'orazione Cicerone insista sull'aspetto della difesa che mira a dimostrare alla giuria, e cioè sulla individuazione di chi, fra Milone e Clodio, abbia teso un agguato all'altro. Ciò rende conto, come è stato osservato,<sup>65</sup> del frequente ri-

<sup>60</sup> Cic., *pro Mil.* 11: *Silent enim leges inter arma nec se exspectari iubent, cum ei qui exspectare velit ante iniusta poena luenda sit quam iusta repetenda. Etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa vetat, ut, cum causa, non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus, non hominis occidendi causa habuisse telum iudicaretur. Quapropter hoc maneat in causa, iudices; non enim dubito quin probaturus sim vobis defensionem meam, si id memineritis quod oblivisci non potestis insidiatorem interfici iure posse.* Sulla struttura sintattica della prima parte di questo passo v. F.A. PREUSS, *A Note on Cicero Pro Milone 10*, in *The Classical Bulletin* 24, 1947-1948, 34.

<sup>61</sup> Cic., *pro Mil.* 15: *At enim Cn. Pompeius rogatione sua et de re et de causa iudicavit: tulit enim de caede quae in Appia via facta esset, in qua P. Clodius occisus esset. Quid ergo tulit? Nempè ut quaereretur. Quid porro quaerendum erit? factumne sit? At constat. A quo? At paret. Vidit igitur etiam in confessione facti iuris tamen defensionem suscipi posse rell.; cfr. *pro Mil.* 21 e 23.*

<sup>62</sup> Cic., *pro Mil.* 23: *Quam ob rem, iudices, ut aliquando ad causam crimenque veniamus, si neque omnis confessio facti est inusitata, neque de causa nostra quicquam aliter ac nos vellemus a senatu iudicatum est, et lator ipse legis, cum esset controversia nulla facti, iuris tamen disceptationem esse voluit, et ei lecti iudices, isque praepositus quaestioni qui haec iuste sapienterque disceptet, reliquum est, iudices, ut nihil iam quaerere aliud debeatis nisi uter utri insidias fecerit. Quod quo facilius argumentis perspicere possitis, rem gestam vobis dum breviter expono, quaeso, diligenter attendite.*

<sup>63</sup> Cic., *pro Mil.* 31: *... Pompeius de iure, non de facto quaestionem tulit. Num quid igitur aliud in iudicium venit nisi uter utri insidias fecerit? Profecto nihil rell.*

<sup>64</sup> Cic., *pro Mil.* 57: *... Quid opus est tortore? quid quaeris? Occideritne? occidit. Iure an iniuria? Nihil ad tortorem: facti enim in euleo quaestio est, iuris in iudicio. Quod igitur in causa quaerendum est, id agamus hic rell.*

<sup>65</sup> Da A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 75.

correre in tutta l'arringa dei termini 'insidiae'<sup>66</sup> e 'insidiator',<sup>67</sup> o del verbo 'insidior',<sup>68</sup> come quando ancora una volta, con una domanda retorica, si allude nuovamente all'idea che non è *iniusta* l'uccisione di chi tenda un agguato o compia una rapina:

Cic., *pro Mil.* 10: *Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? rell.*

Il fondamento di questa regola, secondo quanto si troverà ripetuto in alcune fonti giuridiche dell'età classica,<sup>69</sup> è la stessa natura:

Cic., *pro Mil.* 10: ... *Est igitur haec, iudices, non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, ut, si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.*<sup>70</sup>

Cicerone, inoltre, ricorda il caso del soldato Publio Trebonio, divenuto paradigmatico nelle scuole di retorica come esempio di uccisione avvenuta per legittima difesa.<sup>71</sup> Costui, insidiato dal tribuno militare Gaio Lusio, lo aveva ucciso per difendere il proprio onore, ed era stato assolto da Gaio Mario, che pure era zio dell'ucciso (Cic., *pro Mil.* 9).

Il ricorso alla legittima difesa è giustificato con l'impossibilità di aspettare l'intervento dello Stato: poiché il pericolo è imminente, si sarebbe esposti a una *poena iniusta* se esso non fosse neutralizzato tempestivamente (Cic., *pro Mil.* 11).

Come si è già osservato, lungo la linea della legittima difesa personale Cicerone imposta coerentemente sia la *confutatio* degli argomenti addotti dall'accusa (Cic., *pro Mil.* 7-23), sia la *narratio* (Cic., *pro Mil.* 24-31), sia la *confirmatio* (Cic., *pro Mil.* 32-71), diretta a mostrare i *signa* e gli *argumenta* volti a corroborare sul piano probatorio la tesi da lui sostenuta nella

<sup>66</sup> Cic., *pro Mil.* 6: *insidias Miloni a Clodio esse factas ... sin illius insidiae clariores hac luce fuerint*; 10: *si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset*; 14: *cum inesset in re vis et insidiae*; 23: *uter utri insidias fecerit*; 27: *Miloni insidias conlocaret*; 31: *Insidias factas esse constat ... uter utri insidias fecerit?*; 32: *Quoniam igitur pacto probari potest insidias Miloni fecisse Clodium?*; 88: *ut huic (scil. Miloni) faceret insidias.*

<sup>67</sup> Cic., *pro Mil.* 10: *Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex?*; 11: *insidiatorem interfici iure posse*; 19: *insidiator erat in foro conlocatus*; 28: *cum hic insidiator, qui iter illud ad caedem faciendam apparesset*; 30: *insidiator superatus est*; 49: *cum insidiator esset*; 54: *tamen appareret uter esset insidiator.*

<sup>68</sup> Cic., *pro Mil.* 52: *si insidiaretur.*

<sup>69</sup> Si consideri, in materia di *damnum iniuria datum*, quanto si legge D. 9.2.4 pr. (Gai. 7 *ad ed. prov.*): ... *nam adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere.* In tema di difesa del possesso v. Cl. 8.4.1 (Diocl. et Max., a. 290).

<sup>70</sup> Questo passo è richiamato dallo stesso Arpinate come esempio di *concinntas* in Cic., *Orat.* 49.165: cfr. A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 189, e ivi nt. 12. Il suo contenuto va confrontato con Cic., *pro Mil.* 30: ... *Sin hoc et ratio doctis et necessitas barbaris et mos gentibus et feris natura ipsa praescripsit ut omnem semper vim quacumque ope possent a corpore, a capite, a vita sua propulsarent rell.* A tale principio si allude, inoltre, in Cic., *de fin.* 4.10.25: *Sed primum positum sit nosmet ipsos commendatos esse nobis primamque ex natura hanc habere appetitionem, ut conservemus nosmet ipsos rell.*

<sup>71</sup> Cfr. Cic., *de inu.* 2.42.124. A questo stesso caso si allude anche, come esempio di pudicizia, in Val. Max., 6.1.12. Sulla fortuna dell'*exemplum* nelle opere successive v. A. CASAMENTO, *La pro Milone*, cit., 53, con fonti.

prima parte dell'orazione. Solamente a questo punto dell'arringa è sviluppato nella *tractatio extra causam* (Cic., *pro Mil.* 72-91) il secondo piano difensivo, secondo cui l'uccisione di Clodio da parte di Milone sarebbe stata necessaria per salvare lo Stato dal pericolo imminente costituito dalla possibilità che Clodio esercitasse la pretura a briglia sciolta (*praetura soluta*), senza che Milone, come console, gli ponesse alcun freno.<sup>72</sup>

Dopo aver addotto una serie di esempi ben noti a chi lo stava ascoltando, volti a dimostrare come talora l'uccisione di un uomo era sicuramente avvenuta *iure*, Cicerone richiama le disposizioni della legge delle Dodici tavole che consentivano l'uccisione del *fur nocturnus*<sup>73</sup> o del *fur diurnus qui telo se defendit*.<sup>74</sup> Si tratta di una delle tante ipotesi in cui era da ritenersi non solo conforme al *ius (iustum)*, ma addirittura necessario uccidere un uomo per difendersi con la violenza dalla violenza (*cum ui uis inlata defenditur*).<sup>75</sup> In questi casi – dice Cicerone – sono le leggi stesse a porgere le armi per uccidere.<sup>76</sup>

Poiché la *narratio*, secondo quanto ricordato nel *De oratore*, costituisce la scaturigine di tutto il resto dell'orazione,<sup>77</sup> e, come sottolinea Quintiliano, deve indicare gli elementi che sa-

<sup>72</sup> L'immagine ricorre in Cic., *pro Mil.* 34. Cfr. anche Cic., *pro Mil.* 88-89.

<sup>73</sup> XII tab. 8.12 [RICCOBONO]: SI NOX FURTUM FAXSIT, SI IM OCCISIT, IURE CAESUS ESTO. Al riguardo può rilevarsi che il versetto in questione va inteso nel senso tradizionale, che è poi quello più rispettoso del dato testuale, da leggersi nel modo più naturale, secondo cui l'ablativo 'IVRE' indica una uccisione del ladro notturno da parte del derubato in conformità al *ius*. A tale riguardo va ricordato che un'ardita interpretazione dell'espressione 'IVRE CAESVS ESTO' è stata proposta di recente da C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2009, 182 s. Ad avviso di questo autore, infatti, «Si potrebbe ... intendere 'iure caesus' come un sintagma costituito dal caso ablativo del sostantivo *ius* nell'accezione di 'diritto soggettivo', e 'caesus' quale genitivo del sostantivo *caesus*, segno per 'uccisione sul fatto', sicché la disposizione decemvirale avrebbe avuto il seguente significato: «se un tale ha commesso un furto di notte, qualora il derubato l'abbia ucciso <previa ploratio>, ciò (vale a dire il fatto espresso dalla protasi 'si im occisit') sia (nel senso di 'sia considerato posto in essere' o di 'avvenga') nell'esercizio del diritto di uccisione sorto in capo al derubato». Una proposta di questo tipo, tuttavia, comporta talune forzature sul piano sintattico, come la trasformazione della ipotesi prevista nella protasi 'SI IM OCCISIT' in un elemento che fungerebbe da soggetto alla proposizione contenuta nell'apodosi che la segue. Essa, inoltre, si fonda sull'interpretazione del vocabolo 'caesus' come sostantivo equivalente a *caedes* (che pure si forma dal verbo *caedo*), secondo un uso che però non trova alcun riscontro nella lingua delle Dodici Tavole, e che nel vocabolario latino risulta attestato solamente una volta, in caso ablativo, e con significato diverso (cfr. *Thes. linguae Lat.*, III, col. 115, s.v. *caesu*).

<sup>74</sup> XII tab. 8.13 [RICCOBONO]: LUCI ... SI SE Telo DEFENDIT, ... ENDOQUE PLORATO. Su questi versetti v. per tutti B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 62 s., con fonti e letteratura.

<sup>75</sup> Cfr. Cassius *apud* D. 43.16.1.27 (Ulp. 69 *ad ed.*); D. 9.2.45.4 (Paul. 10 *ad Sab.*).

<sup>76</sup> Cic., *pro Mil.* 9: *Quod si XII tabulae nocturnum furem quoquo modo, diurnum autem, si se telo defenderet, interfici impune voluerunt, quis est qui, quoquo modo quis interfectus sit, puniendum putet, cum videat aliquando gladium nobis ad hominem occidendum ab ipsis porrigi legibus?* rell. Gli *exempla* relativi alla morte di Tiberio Gracco e a quella di Catilina, nei quali l'uccisione era avvenuta legittimamente per salvare lo Stato dal grave pericolo rappresentato da colui che era stato ucciso, riguardano invece il secondo piano difensivo (v. *infra*, § 4 e ivi nt. 90).

<sup>77</sup> Cic., *de orat.* 2.81.330: ... *Nam ad summam totius causae pertinet, caute an contra demonstrata res sit, quod omnis orationis reliquae fons est narratio.* In argomento v., con specifico riferimento all'orazione in difesa di Milone, K. BÜCHNER, *Cicero*, cit., 256: «das Proömium nimmt den ganzen Verlauf der Rede vorweg. Es ist eine Abbiatur der Rede. Auch in der Rede wird gezeigt, daß Milo von Clodius überfallen wird, zugleich aber vor allem gegen den Schluß hin immer stärker, ... daß diese Tat *e re publica* war. Wenn Cicero sich entschloß, Milo so zu verteidigen, daß er sagte, Clodius habe ihm einen Hinterhalt gelegt, so verzichtete er darum nicht auf jene andere Verteidigung, die Brutus ausführte.»

ranno oggetto di prova,<sup>78</sup> Cicerone comincia a tratteggiare a tinte fosche la *persona* di Clodio.<sup>79</sup> Ciò ha il fine non solo di dimostrare il suo assunto principale, secondo cui egli avrebbe avuto molte ragioni per voler uccidere Milone, ma anche di affermare che Clodio, se fosse stato eletto pretore, avrebbe esercitato la carica in modo eversivo e vessando lo Stato,<sup>80</sup> con lo scopo deliberato di farlo a brandelli.<sup>81</sup> Già in questa parte dell'orazione, dunque, si trovano elementi che serviranno da base per sviluppare il tema difensivo su cui è fondata la *tractatio extra causam*.

4. Quanto sin qui osservato permette di notare come a partire dalle battute iniziali dell'orazione sia posta in rilievo l'importanza della salvezza dello Stato.<sup>82</sup> Nella *confutatio*, inoltre, Cicerone ricorda casi in cui è stata considerata lecita l'uccisione di personalità pubbliche che, con il loro comportamento, avevano messo in pericolo la sicurezza della *res publica*. Nel difendere Milone, Cicerone afferma che l'uccisione di Clodio è servita per salvare lo Stato,<sup>83</sup> che non po-

<sup>78</sup> Quint., *Inst. or.* 4.2.55: ... *Omnia denique, quae probatione tractaturi sumus, personam, causam, locum, tempus, instrumentum, occasionem, narrationem delibabimus*. Sulla *narratio* v., più in generale, Quint., *Inst. or.* 4.21 ss., con riferimenti alla *narratio* della *pro Milone* (§§ 57-58).

<sup>79</sup> Secondo un uso che si riscontra anche in altre orazioni ciceroniane la *narratio* è fatta cominciare anche nella *pro Milone* con il nominativo della persona di cui si narra.

<sup>80</sup> L'immagine di Clodio che compie atti eversivi a danno dello Stato si legge anche in Cic., *de dom.* 30.79: ... *consulari homini P. Clodius, eversa re publica, civitatem adimere potuit* rell.

<sup>81</sup> Cic., *pro Mil.* 24: *P. Clodius, cum statuisset omni scelere in praetura vexare rem publicam videretque ita tracta esse comitia anno superiore ut non multos mensis praeturam gerere posset, qui non honoris gradum spectaret, ut ceteri, sed et L. Paulum conlegam effugere vellet, singulari virtute civem, et annum integrum ad dilacerandam rem publicam quaereret, subito reliquit annum suum seseque in proximum transtulit, non, ut fit, religione aliqua, sed ut haberet, quod ipse dicebat, ad praeturam gerendam, hoc est ad evertendam rem publicam, plenum annum atque integrum*. Sul punto v. A.R. DYCK, *Narrative Obfuscation*, cit., 223.

<sup>82</sup> Cfr. quanto notato da K. BÜCHNER, *Cicero*, cit., 255, il quale correttamente osservava che: «... Abgesehen von der Wendung des Anfanges ... steht in diesem Proömium bis hierher in dem Ausmessen der Chancen und der Ermahnung der Richter durchaus die *res publica* im Vordergrund – wie in der Sestiana, wo die Sorge um die Zukunft des Staats den ersten Platz einnahm. Dabei stellt Cicero die Sache so dar, als ob es ausgemacht wäre, daß die Tat des Milo unerläßlich und nützlich für den Staat gewesen wäre.» Sulla contrapposizione fra un Milone rispettoso della legalità e un Clodio che agisce contrariamente alle leggi e ai *iura* v. anche le riflessioni svolte da A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 189.

<sup>83</sup> In Cic., *pro Mil.* 30 si sottolinea come Milone, uccidendo Clodio, abbia salvato lo Stato e i cittadini, dapprima con una preterizione (*Nihil dico quid res publica* rell.), e una seconda volta, esplicitamente, con l'affermazione che Milone è nato con il destino di salvare la *res publica* e i cittadini (... *Miloni, qui hoc fato natus est ut ne se quidem servare potuerit quin una rem publicam vosque servaret*). In *pro Mil.* 34 Cicerone sostiene che la pretura di Clodio avrebbe rappresentato un pericolo per lo Stato. In *pro Mil.* 38 si afferma che Milone ha usato la propria *uis* per evitare che Clodio '*vi oppressam civitatem teneret*'. In *pro Mil.* 63 si insiste sul motivo che Milone, uccidendo Clodio, ha liberato la patria (*illius morte patriam liberare voluisse*). In *pro Mil.* 72-73 Cicerone ribadisce ancora una volta che l'uccisione di Clodio ha salvato lo Stato, ed elenca una lunga serie di gravi misfatti da lui compiuti perfino nei confronti dei suoi congiunti. In *pro Mil.* 76 il pericolo rappresentato da Clodio per lo Stato è esemplificato con le nefandezze che egli avrebbe potuto compiere se fosse stato eletto pretore: sono pericoli imminenti (*quae aderant iam et impendebant*), non solo a danno dei Romani, ma anche dei provinciali e delle altre nazioni. L'idea che l'uccisione di Clodio ha significato la salvezza dello Stato ricorre anche in Vell. Pat., 22.47.4: *Quo tempore P. Clodius a Milone candidato consulatus exemplo inutili, facto salutari rei publicae circa Bovillas contracta ex occurso rixa iugulatus est* rell.

teva essere salvaguardato in altri modi.<sup>84</sup> In questa prospettiva tale uccisione è raffigurata come il momento che ha posto fine a una situazione di anarchia. Rendendo possibile il ripristino della legalità e dell'ordine costituito, la morte di Clodio si è rivelata salutare per lo Stato:

Cic., *pro Mil.* 78: ... *In spem maximam et, quem ad modum confido, verissimam sumus adducti, hunc ipsum annum, hoc summo viro consule, compressa hominum licentia, cupiditatibus confRACTIS, legibus et iudiciis constitutis, salutarem civitate fore rell.*

Si sostiene anzi che Milone, uccidendo Clodio, ha agito come strumento della provvidenza divina per porre fine a un pericolo di fronte al quale le leggi avevano dimostrato la propria impotenza.<sup>85</sup>

Nella *peroratio* si ribadisce che la morte di Clodio era l'unico modo che aveva consentito di eliminare la peste che aveva messo in pericolo la *salus rei publicae*,<sup>86</sup> e che Milone, perseguendo un ideale elevato, non aveva agito per ottenere premi, ma per liberare la patria dai pericoli.<sup>87</sup>

Anche la catena in cui si intrecciano vari tipi di *exempla* ha lo scopo di includere Milone, già a partire dalla prima parte dell'orazione, fra coloro che, uccidendo un tiranno, hanno salvato lo Stato.<sup>88</sup> Alcuni di questi esempi – quello di Spurio Melio e quello di Tiberio Grac-

<sup>84</sup> L'idea è formulata chiaramente in Cic., *pro Mil.* 77. In questo passo si afferma che non è stato possibile salvare altrimenti lo Stato, perché inutile si era rivelato il ricorso a leggi e processi; l'uccisione di Clodio ha consentito il mantenimento dell'ordine giuridico, dell'equità, delle leggi, della libertà, del pudore e della pudicizia; la morte di Clodio, anzi, ha allietato il popolo romano, l'Italia intera e tutte le nazioni.

<sup>85</sup> Cic., *pro Mil.* 84: ... *Ea vis igitur ipsa quae saepe incredibilis huic urbi felicitates atque opes attulit illam perniciem exstinxit ac sustulit, cui primum mentem iniecit ut vi inritare ferroque lacessere fortissimum virum auderet vincereturque ab eo quem si vicisset habiturus esset impunitatem et licentiam sempiternam*; 88: ... *Aliter perire pestis illa non potuit; numquam illum res publica suo iure esset ultra rell.* In argomento v. A.R. DYCK, *Narrative Obscuration*, cit., 233 ss.; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 197.

<sup>86</sup> Cfr. Cic., *pro Mil.* 33.

<sup>87</sup> Cic., *pro Mil.* 96: ... *Addit haec, quae certe vera sunt, fortis et sapientis viros non tam praemia sequi solere recte factorum quam ipsa recte facta; se nihil in vita nisi praeclarissime fecisse, si quidem nihil sit praestabilius viro quam periculis patriam liberare.*

<sup>88</sup> Ciò è stato acutamente notato da K. BÜCHNER, *Cicero*, cit., 257 s.: «Steht das eine Motiv im Vordergrund, so ist das andere nicht vergessen: die Widerlegung der gefährlichen Ansicht geschieht nämlich nicht theoretisch, abstrakt dozierend, sondern mit bestimmter Gebärde, die sofort eine suggestive Kette von *exempla* im Gefolge hat. ... In dem Staat, in dem ein Scipio geantwortet hat, Tiberius Gracchus sei zu Recht getötet worden, in dem ein Ahala, ein P. Nasica, ein L. Opimius, ein C. Marius und der Senat unter Cicero doch wirklich nicht für ruchlos galten, weil sie einen Tyrannen niedergeworfen und getötet hatten. Nicht nur der Mythos – der Muttermord des Orest –, sondern auch die XII-Tafeln, die erlauben, jeden Dieb bei Nacht, bei Tag aber den sich mit der Waffe Wehenden zu erschlagen, beweisen, daß es berechnete Tötung gibt. So geht es weiter, und diese Linie führt dann direkt zur angeführten Ableitung des Notwehrrechts aus dem Naturgesetz. Diese Linie ist am Anfang gestört und nicht geradlinig, wo von den Tyrannenmördern gesprochen wird, zumal hier Cicero die historischen Fakten in einem für ihn günstigeren Lichte darstellen müssen ... Der Zweck ist klar. Wie im Proömium wird Milos Tat in die glorreichen Taten der Tyrannenmörder eingereiht.» In senso analogo v. anche M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Hamburg 1977, 74; A. CASAMENTO, *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 145 s.: «Ne consegue che il piano strettamente logico-argomentativo sembra scivolare sotto l'*exemplum* storico, mentre d'altra parte proprio a quest'ultimo risulta affidato il compito delicato di accendere nella mente di

co<sup>89</sup> – saranno ripresi all’inizio della *tractatio extra causam*.<sup>90</sup> Altri consentiranno di porre Milone sullo stesso piano di Ahala, di Nasica, di Opimio, di Mario e dello stesso Cicerone, e di affermare, dunque, che lo Stato gli deve gratitudine.<sup>91</sup>

Nella stessa prospettiva va considerata la *refutatio* del *praeiudicium* secondo cui già prima del processo il senato si sarebbe pronunciato sull’uccisione di Clodio come atto contrario alla *res publica*.<sup>92</sup> Essa, insieme alla *refutatio* di altri due possibili argomenti che avrebbero potuto pregiudicare la posizione di Milone, si trova nella parte iniziale dell’arringa. Questa posizione nell’ambito della struttura complessiva dell’orazione si spiega alla luce della volontà di sgomberare subito dal campo uno degli ostacoli che avrebbero potuto indebolire il motivo, ampiamente sviluppato in seguito, secondo cui l’eliminazione di Clodio da parte dell’accusato sarebbe stata compiuta per assicurare la salvezza dello Stato.

Il piano difensivo basato sull’idea per cui l’assassinio di Clodio si sarebbe tradotto in un vantaggio per lo Stato, fra l’altro, si colloca sullo sfondo di una concezione nella quale il tirannicidio è considerato legittimo.

Nel dualismo fra Clodio e Milone – si è notato<sup>93</sup> – viene fatto rivivere quello delineato nel *De re publica*<sup>94</sup> in cui al tiranno che opprime lo Stato è contrapposto il cittadino *bonus, sapiens et peritus utilitatis dignitatisque civilis* che agisce come tutore e amministratore dello Stato (*quasi tutor et procurator rei publicae*).<sup>95</sup> In una lettera ad Attico del 50

chi giudica il ricordo di eventi critici del passato e di fauste, per quante sommarie, risoluzioni. Il fatto poi che l’ampia gamma di *exempla* presentati vada dalla storia di Orazio agli eventi turbolenti del 63 a.C. non pregiudica la saldezza del ragionamento, anzi in qualche modo la rafforza, in quanto finisce per arruolare in maniera implicita ma ben radicata Milone entro la lista degli esecutori di quelle nobili imprese, le cui gesta nessuno potrebbe considerare se non nella luce più favorevole.»

<sup>89</sup> Si legga anche il passo in cui Cicerone paragona l’uccisione di Tiberio Gracco da parte di Publio Cornelio Scipione Nasica alla conquista di Numanzia da parte di Scipione l’Africano (Cic., *de off.* 1.22.76: *nec plus Africanus ... in excindenda Numantia rei publicae profuit quam eodem tempore P. Nasica privatus, cum Ti. Gracchum interemit* rel.).

<sup>90</sup> Cic., *pro Mil.* 72-73. Come osservato da A. CASAMENTO, *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 150, l’efficacia di questo richiamo è affidata all’accostamento di Spurio Melio e di Tiberio Gracco alla figura di Clodio, con il risultato di giudicare «le manovre di quest’ultimo ben più basse e vili dei due antichi sediziosi.»

<sup>91</sup> Cic., *pro Mil.* 83: *Quam ob rem uteretur eadem confessione T. Annius qua Ahala, qua Nasica, qua Opimius, qua Marius, qua nosmet ipsi, et, si grata res publica esset, laetaretur* rel.

<sup>92</sup> Cic., *pro Mil.* 12: *Sequitur illud quod a Milonis inimicis saepissime dicitur, caedem in qua P. Clodius occisus esset senatum iudicasse contra rem publicam esse factam* rel.

<sup>93</sup> Cfr. M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero*, cit., 74. Sul punto v. anche A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 196.

<sup>94</sup> Cic., *de re publ.* 2.29.51: *Quare prima sit haec forma et species et origo tyranni inventa nobis in ea re publica, quam auspiciato Romulus condiderit, non in illa, quam, ut perscripsit Plato sibi ipse Socrates [†peripeateto] illo in sermone depinxerit, ut, quem ad modum Tarquinius, non novam potestatem nactus, sed, quam habebat usus iniuste totum genus hoc regiae civitatis everterit; sit huic oppositus alter, bonus et sapiens et peritus utilitatis dignitatisque civilis quasi tutor et procurator rei publicae; sic enim appelletur quicumque erit rector et gubernator civitatis* rel.

<sup>95</sup> Su questa opposizione v. il contributo specifico di K. BÜCHNER, *Der Tyrann und sein Gegenbild in Ciceros 'Staat'*, in *Hermes* 80, 1952, 343 ss.; cfr. anche V. SIRAGO, *Tyrannus. Teoria e prassi antitirannica in Cicerone e suoi contemporanei*, in *Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli*,



a.C., del resto, Milone è esplicitamente raffigurato come colui che ha ucciso un tiranno (*τυραννοκτόνος*).<sup>96</sup>

Né può escludersi, come è stato ipotizzato,<sup>97</sup> che Cicerone avesse già in mente proprio Clodio come modello di tiranno quando cominciò a scrivere il *De re publica* qualche anno prima, benché a quell'epoca Clodio, in quanto tribuno della plebe, non fosse titolare di *imperium*.<sup>98</sup> Anche la circostanza che Clodio sia descritto nella *pro Milone* come *belua*<sup>99</sup> e come peste,<sup>100</sup> d'altra parte, contribuisce a rafforzare questa idea, che trova riscontro nella indicazione esplicita del progetto concepito da Clodio per regnare una volta eliminati i nemici.<sup>101</sup>

La rappresentazione del tiranno come belva dalle sembianze umane ricorre già in

Cic., *de re publ.* 2.26.48: *Simul atque enim se inflexit hic rex in dominatum iniustiore, fit continuo tyrannus, quo neque taetrius neque foedius nec dis hominibusque invisius animal ullum cogitari potest; qui quamquam figura est hominis, morum tamen inmanitate vastissimas vincit beluas.* rell.

Anche nel seguito del trattato si sostiene che la presenza di un tiranno esclude la sussistenza di una *res publica*, in quanto mancano sia il *vinculum iuris* sia il *consensus ac societatis coetus*,<sup>102</sup> ossia due degli elementi che fanno sì che, alla luce della notissima definizione ciceroniana di *res publica* come *res populi*,<sup>103</sup> postulano che essa sussista quando la *societas* sia tenuta insieme da vincoli di carattere giuridico. Solo quando la *potestas* appartenga al popolo,

ns. 31, 1956, 179 ss.; R. TABACCO, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, estr. da *Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, II. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, Serie V, vol. 9 (1984-1985), 73 ss., con fonti.

<sup>96</sup> Cic., *ad Att.* 6.4.3.

<sup>97</sup> Da parte di R. HEINZE, *Ciceros 'Staat' als politische Tendenzschrift*, in *Hermes* 59, 1924, 89. Sul punto v. anche M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero*, cit., 74, la quale ha osservato che «Der staatspolitische Aspekt, unter dem Cicero den Fall sieht, führt dazu, daß Milo und Clodius zu dem politischen Gegensatzpaar guter Bürger-Tyrann hochstilisiert und an ihnen Gedanken aus *de re publica* verifiziert werden: Milo ist der conservator tanti populi, der Retter eines solch großen Volkes, er wird in eine Reihe gestellt nicht nur mit den griechischen Tyrannenmördern und Freiheitshelden, sondern auch mit den römischen Verteidigern der Republik aus der Vorzeit bis hin zu Cicero selber, dem conservator der Stadt Rom und ihrer Bürger.»

<sup>98</sup> Come notato da R. HEINZE, *Ciceros 'Staat'*, cit., 89, nt. 4, anzi, sarebbero state pensate proprio in riferimento a Clodio le parole che si leggono in Cic., *de re publ.* 1.44.68.

<sup>99</sup> Cic., *pro Mil.* 32; 40; 85. Anche nella *pro Sestio* Cicerone parla di Clodio come di una *taetra immanisque belua* (Cic., *pro Sest.* 7.16).

<sup>100</sup> Cic., *pro Mil.* 40 e 88. In Cic., *pro Mil.* 33 sono considerate come '*pestes rei publicae*' le leggi proposte da Clodio. Sull'immagine v. A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 189 s. Anche in Cic., *de dom.* 99 Clodio era stato definito '*Furia atque pestis patriae*': v. F.R. BERNO, *La Furia di Clodio in Cicerone*, in *Boll. Stud. Lat.* 37, 2007, 84 s.

<sup>101</sup> Cfr. Cic., *pro Mil.* 43: ... *Quam hoc non credibile est in hoc, quam idem in Clodio non dubitandum, qui se ipse interfecto Milone regnaturum putaret!* rell.

<sup>102</sup> Cic., *de re publ.* 3.31.43: ... *Ergo illam rem populi, id est rem publicam, quis diceret tum cum crudelitate unius oppressi essent universi, neque esset unum vinculum iuris nec consensus ac societas coetus, quod est populus?* rell.

<sup>103</sup> Cic., *de re publ.* 1.25.39.

infatti, si può dire tecnicamente (*rite*) che vi sia una *res publica* come *res* del *populus*,<sup>104</sup> sicché l'esistenza di un tiranno escluderebbe *in radice* tale possibilità.

Pure nelle opere successive Cicerone sosterrà la liceità del tirannicidio volto a eliminare dal corpo sociale un arto incancrenito. Questa immagine, in particolare, ricorre in un brano del *De officiis* che, con riferimento a Falaride, tiranno di Agrigento, sembra riecheggiare la stessa terminologia adoperata nel *De re publica* nel descrivere il tiranno come una bestia feroce e crudele dalle sembianze umane, con il quale non sussiste alcun vincolo di natura associativa, e che pertanto è *honestum* uccidere:

Cic., *de off.* 3.6.32: *nulla est enim societas nobis cum tyrannis, et potius summa distractio est, neque est contra naturam spoliare eum, si possis, quem est honestum necare, atque hoc omne genus pestiferum atque impium ex hominum communitate exterminandum est. Etenim, ut membra quaedam amputantur, si et ipsa sanguine et tamquam spiritu carere coeperunt et nocent reliquis partibus corporis, sic ista in figura hominis feritas et inmanitas beluae a communi tamquam humanitatis corpore segreganda est.*

Il fondamento della legittimità del tirannicidio allo scopo di preservare la conservazione della società umana, che va tutelata da un male, trova riscontro nella stessa natura, richiamata da Cicerone quale fondamento della legittima difesa.<sup>105</sup> Da questo punto di vista, l'uccisione di un tiranno deve essere considerata come il più bello degli atti che si possano compiere.<sup>106</sup>

Il *De officiis* – è noto – fu scritto da Cicerone dopo le celebri idi di marzo in cui Cesare era caduto sotto i colpi dei congiurati.<sup>107</sup> Lo stesso Bruto, subito dopo l'attentato, si era recato nel foro con il pugnale ancora grondante di sangue, invocando a gran voce il nome di Cicerone. Quest'ultimo, che pure approvava il tirannicidio, si rese conto tuttavia che bisognava essere cauti, e due giorni dopo assunse innanzi al senato una posizione che mirava a favorire un

<sup>104</sup> Cic., *de re publ.* 1.32.48. Per questa nozione tecnica di *res publica* in Cicerone, contrapposta a una nozione più ampia che indica invece ogni forma politica organizzata, v. M. VARVARO, *Juris consensus e societas in Cicerone. Un'analisi di Cic., de rep.*, I, 25, 39, in AUPA 45.1, 1998, 451, con fonti.

<sup>105</sup> Già per lo stoicismo il tiranno rappresentava una *belua* che non ha nulla in comune con gli uomini, e che dunque può essere ucciso *honeste*. Su questo aspetto della dottrina stoica, sviluppata da Cicerone nel *De officiis*, v. M.E. CLARK-RUEBEL, *Philosophy and Rhetoric in Cicero's «Pro Milone»*, cit., 60 s. Sul ricorso alla legittima difesa per giustificare il tirannicidio v. S.K. BRINCAT, 'Death to Tyrants: the Political Philosophy to Tyrannicide – Part I', in *Journal of International Political Theory* 4, 2008, 212 ss.; *Part II*, in *Journal of International Political Theory* 5, 2009, 75 ss.

<sup>106</sup> Cic., *de off.* 3.4.19: *Quod potest maius scelus quam non modo hominem sed etiam familiarem occidere? Num igitur se adstrinxit scelere si qui tyrannum occidit quamvis familiarem? Populo quidem Romano non videtur qui ex omnibus praeclaris factis illud pulcherrimum existimat. Cfr. anche Cic., Phil. 2.117: Haec non cogitas, nec intellegis satis esse viris fortibus didicisse quam sit re pulchrum, beneficio gratum, fama gloriosum quam tyrannum occidere?*

<sup>107</sup> La stesura del *De officiis* risale alla seconda metà del 44 a.C. Sui problemi relativi alla datazione della sua composizione v. P. FEDELI, *Il 'De officiis' di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna*, in ANRW, I. *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, 4, Berlin-New York 1973, 408 ss., con discussione critica delle fonti; nella letteratura più recente v. A.R. DYCK, *A Commentary on Cicero, De Officiis*, Ann Arbor 1996, 8 ss.



accordo fra Antonio e i tirannicidi.<sup>108</sup> In una lettera scritta all'amico Attico il 27 aprile del 44 a.C. Cicerone non nascondeva la propria opinione su quella che considerava come la giusta uccisione di un tiranno, pur temendo di dichiarare pubblicamente che vedeva in quell'evento un momento di rinascita della libertà.<sup>109</sup> Un'allusione all'uccisione di Cesare, che Cicerone accusava di aver sovvertito, come Clodio, tutte le leggi umane e divine,<sup>110</sup> si ritrova in

Cic., *de off.* 2.7.23: *Multorum autem odiis nullas opes posse obsistere, si antea fuit ignotum, nuper est cognitum. Nec vero huius tyranni solum, quem armis oppressa pertulit civitas ac paret cum maxime mortuo interitus declarat, quantum odium hominum valeat ad pestem, sed reliquorum similes exitus tyrannorum, quorum haud fere quisquam talem interitum effugit. Malus enim est custos diuturnitatis metus contraque benivolentia fidelis vel ad perpetuitatem.*

Sulla scorta di questi passi si può osservare come la tesi della legittimità del tirannicidio, che pur trovava illustri precedenti nella filosofia greca, di cui Cicerone si faceva interprete, non poteva considerarsi come un argomento sufficientemente solido per sostenere innanzi ai giurati la richiesta di assoluzione di Milone. Nondimeno, tale argomento è impiegato come motivo difensivo nell'arringa, in cui si allude espressamente a Clodio come a un *tyrannus*<sup>111</sup> che persegue lo scopo di regnare.<sup>112</sup> Eliminando Clodio, dunque, Milone ha reso un servizio allo Stato, allietando il popolo romano, l'Italia intera e tutte le nazioni.<sup>113</sup> Cicerone ricorda anche che ad Atene e in altre città greche si tributavano onori ai tirannicidi, come quelli concessi dagli ateniesi ad Armodio e ad Aristogitone per aver liberato la città dalla tirannide dei due figli di Pisistrato, Ippia e Ipparco. Eguali onori, dunque, dovrebbero spettare anche a Milone, che, in quanto *'conseruator tanti populi'*, non dovrebbe avere alcun timore di confessare di aver agito per salvaguardare la libertà di tutti.<sup>114</sup>

Già nel 63 a.C. Cicerone, nel difendere Gaio Rabirio, accusato di *perduellio* per aver partecipato al movimento di repressione in cui aveva trovato la morte nel 100 a.C. il tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino, aveva elencato una serie di uomini che con le armi avevano

<sup>108</sup> Sul punto v. W. STROH, *Cicerone*, cit., 117.

<sup>109</sup> Cic., *ad Att.* 14.4.4: *Si licuerit, libertatem esse recuperatam laetabor; non licuerit, quid mihi attulerit ista domini mutatio praeter laetitiam, quam oculis cepi iusto interitu tyranni?*

<sup>110</sup> Cic., *de off.* 1.8.26: *Declaravit id modo temeritas C. Caesaris, qui omnia iura divina et umana pervertit propter eum, quem sibi ipse opinionis errore finxerat principatum.*

<sup>111</sup> Cic., *pro Mil.* 35.

<sup>112</sup> Cic., *pro Mil.* 43.

<sup>113</sup> Cic., *pro Mil.* 77.

<sup>114</sup> Cic., *pro Mil.* 80: *Huius ergo interfector si esset, in confitendo ab eis poenam timeret quos liberavisset? Graeci homines deorum honores tribuunt eis viris qui tyrannos necaverunt. Quae ego vidi Athenis, quae in aliis urbibus Graeciae! quas res divinas talibus institutas viris, quos cantus, quae carmina! prope ad immortalitatis et religionem et memoriam consecrantur. Vos tanti conservatorem populi, tanti sceleris ultorem non modo honoribus nullis adficietis sed etiam ad supplicium rapi patiemini? Confiteretur, confiteretur, inquam, si fecisset, et magno animo et libenter, se fecisse liberatis omnium causa quod esset ei non confitendum modo verum etiam praedicandum.* Il tema secondo cui al tirannicida spettano premi sarà ripreso nelle declamazioni di scuola dell'età imperiale: cfr. R. TABACCO, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola*, cit., 55 s., con fonti.

difeso lo Stato da Saturnino, qualificandoli ‘*custodes gubernatoresque rei publicae*’.<sup>115</sup> Rabirio, infatti, aveva compiuto il proprio dovere di cittadino per aver ucciso Apuleio Saturnino, che era stato dichiarato *hostis rei publicae*, così come Cicerone, da console, avrebbe salvato lo Stato da Catilina.<sup>116</sup>

Il motivo della giustificazione dell’uccisione di Clodio basata sulla difesa dello Stato, peraltro, doveva essere ben presente da tempo a Cicerone. Esso, infatti, si trova già abbozzato nell’orazione di ringraziamento rivolta al senato dopo il suo ritorno dall’esilio, lì dove si accenna all’impossibilità per Milone di contrastare Clodio con gli strumenti della legalità e, pertanto, alla necessità di contrastare la violenza con la violenza, per difendere la proprietà privata, la religione e lo Stato *ab intestino latrocinio*.<sup>117</sup>

5. La duplicità di versioni dell’orazione ciceroniana in difesa di Milone ha suscitato in quanti si sono occupati di analizzarne la struttura e la coerenza interna una serie di interrogativi. Uno di questi riguarda la possibilità di distinguere le parti originarie del testo, corrispondenti a quelle effettivamente pronunciate nel foro, da quelle che sarebbero state aggiunte solamente in una seconda fase.<sup>118</sup>

<sup>115</sup> Cic., *pro Rab. perd.* 9.26.

<sup>116</sup> Cfr. Cic., *pro Rab. perd.* 1.3: *Quam ob rem si est boni consulis, cum cuncta auxilia rei publicae labefactari convellique videat, ferre opem patriae, succurrere saluti fortunisque communibus, implorare civium fidem, suam salutem posteriore salute communi ducere, est etiam bonorum et fortium civium, quales vos omnibus rei publicae temporibus exstitistis, intercludere omnis seditionum vias, munire praesidia rei publicae, summum in consulibus imperium, summum in senatu consilium putare; ea qui secutus sit, laude potius et honore quam poena et supplicio dignum iudicare.*

<sup>117</sup> Cic., *sen.* 8.19: *Quid ego de praestantissimo viro T. Annio dicam, aut quis de tali cive satis digen umquam loquetur? Qui, cum videret sceleratum civem aut domesticum potius hostem, si legibus uti liceret, iudicio esse frangendum, sin ipsa iudicia vis impediret ac tolleret audaciam virtute, furorem fortitudine, temeritatem consilio, manum copiis, vim vi esse superandam, primo de vi postulavit; posteaquam ab eodem iudicia sublata esse vidit, ne ille omnia vi posset efficere curavit; qui docuit neque tecta neque templa neque forum neque curiam, sine summa virtute ac maximis opibus et copiis, ab intestino latrocinio posse defendi; qui primus post meum discessum bonis metum, spem audacibus, timorem huic ordini, servitatem depulit civitati.*

<sup>118</sup> Cfr. R.W. HUSBAND, *The Prosecution of Milo*, cit., 159; A. BOULANGER, *Notice*, in *Cicéron. Discours. Tome XVII. Pour C. Rabirius Postumus. Pour T. Annius Milon*<sup>10</sup>, Paris 1961, 57 ss. Per M. HUMBERT, *Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles*, cit., 189 ss., il testo scritto sarebbe stato diverso da quello realmente tenuto. In proposito bisogna ricordare che a giudizio di A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 88 ss., spec. 95 s., il testo sarebbe stato rielaborato rispetto a quello pronunciato, e ciò si potrebbe notare soprattutto in relazione alla *tractatio extra causam* (*pro Mil.* 72-91), mentre la parte restante sarebbe rimasta piuttosto fedele a quella ascoltata dalla giuria. Secondo I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, cit., 304, si potrebbe «ammettere che anche il disegno generale e l’ordine degli argomenti fosse conservato, fatta quella differenza che naturalmente è fra un discorso pensato e provato con tranquillo studio, ed uno sbizzato dapprima, ma colorito poi lì sul campo della contesa, nel cospetto dell’avversario, sotto la vigile attenzione del giudice». In senso analogo v. K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 365, secondo cui «Per quanto riguarda il corso del ragionamento, la seconda redazione conservataci mantiene l’argomentazione della orazione effettivamente pronunciata con l’omissione di tutto ciò che nella prima versione era debole». Ad avviso di L. LAURAND, *Étude sur le style*, cit., 6 s., il discorso scritto sarebbe stato piuttosto divergente da quello pronunciato. Le differenze, in effetti, dovevano essere notevoli, almeno se si è disposti a credere all’aneddoto narrato non senza qualche malignità da Cassio Dione, secondo cui Milone, avendo letto la versione scritta dell’orazione inviatagli dall’autore durante il suo

È stato sostenuto, per esempio, che l'atteggiamento di Cicerone nei confronti di Pompeo e dei candidati al consolato da lui appoggiati non sarebbe omogeneo in tutte le parti del discorso.<sup>119</sup>

Si è anche pensato che la *tractatio extra causam*<sup>120</sup> sarebbe il risultato di un innesto operato sul tessuto originario dell'arringa solamente in un secondo momento, in vista della pubblicazione del testo scritto, per adattarlo a un mutato contesto politico. Tale convinzione si basa sull'idea che nella *tractatio* sarebbe sviluppata una linea difensiva non solo parallela, ma addirittura incompatibile rispetto a quella che costituisce il filo conduttore del resto dell'orazione, impostato sulla legittima difesa personale.<sup>121</sup> In questa parte dell'orazione, di-

esilio, avrebbe affermato che non avrebbe potuto gustare a Marsiglia triglie così buone se Cicerone l'avesse effettivamente pronunciata così come era stata scritta (Dio Cass., 40.54.3-4). Per l'ostilità di Cassio Dione nei confronti di Cicerone, caratterizzata da un atteggiamento di pregiudizio, v. per tutti F. MILLAR, *Some Speeches in Cassius Dio*, in *Museum Helveticum* 18, 1961, 11 ss., spec. 15 ss. L'idea che le differenze fra la versione pronunciata e quella scritta non devono aver necessariamente riguardato la struttura dell'orazione e l'impianto difensivo generale è stata sostenuta da J.N. SETTLE, *The Trial of Milo*, cit., 272, per il quale «We have no evidence for assuming that the difference between the delivered and the published *Pro Milone* was anything other than stylistic» (così anche p. 280). Alle conclusioni di Settle ha aderito anche G.A. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World*, cit., 233, secondo cui «The evidence ... does not indicate that the basic treatment of the two speeches differed and the improvement was presumably chiefly a matter of style.» Tuttavia, che l'orazione effettivamente pronunciata da Cicerone nel foro si sia limitata a trattare solamente il tema della legittima difesa personale è attestato da Asconio, il quale dice chiaramente: «*eoque tota oratio eius spectavit*» (v. *supra*, nel testo). V. anche A.R. DYCK, *The "Other" Pro Milone Reconsidered*, in *Philologus* 146, 2002, 182 ss.; L. FOTHERINGHAM, *Cicero's Fear*, cit., 64; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 183 s.; ID., *La pro Milone*, cit., 40; ID., *Apparizioni, fantasmi e altre 'ombre'*, cit., 155.

<sup>119</sup> Così A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 88 ss., il quale ha rilevato che mentre nella prima parte dell'orazione si riscontrano elogi di Pompeo, la seconda parte è ispirata da un atteggiamento di aperta ostilità nei suoi confronti.

<sup>120</sup> A chiamarla così è lo stesso Cic., *pro Mil.* 92: *Sed iam satis multa de causa, extra causam etiam nimis fortasse multa* rell. Sulle parole che segnano il passaggio a questa parte dell'orazione v. R. CAHEN, *Examens du quelques passages de Pro Milone*, in *REA* 25, 1923, 222 s.

<sup>121</sup> In questo senso v. esplicitamente R.W. HUSBAND, *The Prosecution of Milo*, cit., 158 s.: «In this section of the speech he probably utilized the argument prepared by Brutus. It must be admitted that the introduction of this topic destroys somewhat the unity of the speech, and probably the plea would be more effective if Cicero had given his whole attention to the single argument»; A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 74: «The section of *pro Milone*, ... which uses this argument, is a later addition»; A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., spec. 95 s.; D.H. BERRY, *Pompey's legal knowledge – or lack of it*, cit., 502 ss. In proposito ricordiamo che a giudizio di G. BELLARDI, *Introduzione*, in *Le orazioni di M. Tullio Cicerone, III. dal 57 al 52 a.C.*, Torino 1975, 32, benché «l'impostazione giuridica dell'orazione effettivamente pronunciata sarà stata la stessa» di quella poi rielaborata da Cicerone in vista della pubblicazione, la *tractatio extra causam* sarebbe «scarsamente pertinente per escludere la responsabilità, per non dire la premeditazione di Milone», che invece costituisce l'asse portante dell'argomento sviluppato nella prima parte dell'orazione. In senso analogo v. anche A. BOULANGER, *Notice*, cit., 57 s.; M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy and Rhetoric in Cicero's "Pro Milone"*, cit., 70 s., secondo cui Cicerone si sarebbe reso conto della inadeguatezza della linea difensiva impostata sulla dimostrazione dell'*uter utri insidias fecerit* all'atto della revisione del testo del discorso in vista della sua circolazione fra l'aristocrazia romana nel settembre del 52 a.C.; per questa ragione egli avrebbe valorizzato solo in un secondo momento il tema che era stato invece sviluppato nel discorso immaginario di Bruto in difesa di Milone, basato sull'idea di un'azione compiuta per il bene della comunità in un'ottica ispirata allo stoicismo e conforme alla *naturae ratio* (cfr. Cic., *de off.* 3.5.23: *Neque vero hoc solum natura, id est iure gen-*

fatti, Cicerone mira a convincere i giurati che Milone andrebbe assolto perché, di fronte alla frustrante impotenza delle leggi e dei processi,<sup>122</sup> l'uccisione di Clodio si sarebbe configurata – lo si è visto<sup>123</sup> – come l'unico modo possibile per liberare lo Stato da un pericolo gravissimo e imminente. Con la sua eliminazione, pertanto, Milone avrebbe reso un servizio alla *res publica*, e per questa ragione avrebbe meritato non una punizione, bensì un premio.<sup>124</sup> Come si è notato, peraltro, nella *tractatio extra causam* Cicerone insiste sui meriti di Milone in contrasto con quanto dichiarato al termine dell'*exordium*.<sup>125</sup> Si è allora ipotizzato che la parte dell'orazione in cui è presentato questo nuovo argomento, che sarebbe inconciliabile con la linea difensiva sviluppata nella prima parte del discorso e che fa perno sulla legittima difesa personale, sarebbe stato aggiunto all'orazione solo in vista della sua redazione scritta.<sup>126</sup>

In effetti, l'Arpinate avrebbe potuto inserire questa parte dell'orazione dopo aver riflettuto con calma sui contenuti della difesa pensata come esercizio retorico da Marco Bruto – il futuro tirannicida che qualche anno dopo avrebbe partecipato alla congiura in cui trovò la morte Cesare – e poi pubblicata come una sorta di arringa immaginaria in difesa di Milone.<sup>127</sup>

Un'idea del genere sembrerebbe trovare un valido appiglio in quanto scritto da Asconio Pediano. Stando al suo commento, infatti, nel replicare alle accuse formulate durante l'ultimo giorno del processo contro Milone, Cicerone avrebbe rifiutato il modello difensivo adottato da Bruto, secondo il quale Clodio era stato ucciso per il bene dello Stato. Egli avrebbe invece preferito capovolgere la tesi dell'accusa. Non sarebbe stato Milone a tendere un agguato a Clodio per ucciderlo, ma esattamente il contrario:

*tium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri. Hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium coniunctionem; quam qui dirimunt, eos morte, exsilio, vinclis, damno coercent*), per giustificare un tirannicidio; v. anche J.M. MAY, *Cicero's Pro Milone*, cit., 130 nt. 19; A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 183 s.; ID., *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 149.

<sup>122</sup> Si consideri quanto ricordato in Cic., *sen.* 8.19 a proposito del processo *de ui* che era stato tentato da Milone – ma senza successo – contro Clodio.

<sup>123</sup> Cfr. *supra*, § 4.

<sup>124</sup> Cfr. Cic., *pro Rab. perd.* 1.3. Sul punto v. *supra*, § 4, nel testo.

<sup>125</sup> Cfr. *supra*, nel testo, § 3.

<sup>126</sup> Si potrebbe trattare, in altri termini, di una di quelle «contraddizioni» interne ai testi oratori di Cicerone quali noi li possediamo che sembrerebbero «derivare proprio da un'irrisolta tensione tra la loro originaria destinazione a un uditorio «immediato» e la successiva rielaborazione che aspirava a raggiungere un pubblico di lettori più vasto e indeterminato»: così E. NARDUCCI, *Pratiche letterarie e crisi della società. Oratoria, storiografia e filosofia nell'ultimo secolo della repubblica*, in G. CLEMENTI - F. COARELLI - E. GABBA, *Storia di Roma*, II, 1, cit., 885.

<sup>127</sup> Quint., *Inst. or.* 3.6.92-94: [92] *etiam credo aliquando dubitari, quo statu sit utendum, cum adversus unam intentionem plura opponuntur, et sicut in colore dicitur narrationis eum esse optimum, quem actor optime tueatur, ita hic quoque posse dici, eum statum esse faciendum, in quo tuendo plurimum adhibere virium possit orator*; [93] *ideoque pro Milone aliud Ciceroni agenti placuit, aliud Bruto, cum exercitationis gratia componeret orationem, cum ille iure tamquam insidiatorem occisum et tamen non Milonis consilio dixerit, ille etiam gloriatus sit occiso malo cive*: [94] *in coniunctis vero posse duos et tris inveniri, vel diversos, ut si quis aliud se non fecisse, aliud recte fecisse defendat, vel generis eiusdem, ut si quis duo crimina vel omnia neget*; Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 106], trascritto nel testo. Sull'uso di pubblicare discorsi mai pronunciati v. E. NARDUCCI, *Processi ai politici*, cit., 78 s.; cfr. ID., *Cicerone e l'eloquenza romana*, cit., 169 s.

Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 106-107]: ... *Respondit his unus M. Cicero: et, cum quibusdam placuisset ita defendi crimen, interfici Clodium pro re publica fuisse (quam formam M. Brutus secutus est in ea oratione, quam pro Milone composuit et edidit, quasi egisset), Ciceroni id non placuit, quasi qui<sup>128</sup> bono publico damnari, idem etiam occidi indemnatus posset. Itaque, cum insidias Milonem Clodio fecisse posuissent accusatores, quia falsum id erat – nam forte illa rixa commissa fuerat –, Cicero adprehendit et contra Clodium Miloni fecisse insidias disputavit, eoque tota oratio eius spectavit.* rell.

Nella stessa direzione potrebbe spingere anche quanto si dice in

Quint., *Inst. or.* 3.6.92-93: [92] *etiam credo aliquando dubitari, quo statu sit utendum, cum adversus unam intentionem plura opponuntur, et sicut in colore dicitur narrationis eum esse optimum, quem actor optime tueatur, ita hic quoque posse dici, eum statum esse faciendum, in quo tuendo plurimum adhibere virium possit orator; [93] ideoque pro Milone aliud Ciceroni agenti placuit, aliud Bruto, cum exercitationis gratia componeret orationem, cum ille iure tamquam insidiatorem occisum et tamen non Milonis consilio dixerit, ille etiam gloriatus sit occiso malo cive* rell.

Dalla lettura di questi passi si potrebbe allora trarre il convincimento che, pur essendo contrario a basare la difesa di Milone sul motivo difensivo adottato da Bruto quando pronunciò il discorso nel foro, Cicerone lo abbia successivamente ritenuto meritevole di sviluppo nella versione scritta dell'orazione che intendeva pubblicare.

6. Accanto a questa spiegazione, tuttavia, è possibile suggerirne anche un'altra. Una diversa chiave di lettura dell'orazione, infatti, consentirebbe di interpretarne l'intero impianto difensivo in un'ottica unitaria. Una prospettiva del genere eviterebbe di costringere a ipotizzare che la parte in cui viene sviluppato il tema dei benefici derivanti allo Stato dalla morte di Clodio non sarebbe stata pensata da Cicerone sin dal momento in cui cominciò a elaborare la difesa di Milone, ma sarebbe solamente il frutto di un innesto successivo, più o meno riuscito, sul tessuto originario dell'orazione.

Il riesame di alcuni elementi, come si vedrà, induce a ritenere che il doppio movimento argomentativo, pur presente nel disegno della difesa originariamente concepita da Cicerone, non sia stato sviluppato completamente nell'arringa realmente pronunciata nel foro perché egli fu interrotto nella sua *performance* difensiva dalle grida dei Clodiani.<sup>129</sup> Secondo quanto si è ricordato,<sup>130</sup> infatti, già nei giorni precedenti essi avevano disturbato lo svolgimento del processo, rendendo necessario che l'interrogatorio dei testimoni si svolgesse sotto il presidio di un drappello di soldati per assicurare il silenzio del pubblico presente nel foro.<sup>131</sup> In tale ordine di idee potrebbe interpretarsi il testo di

<sup>128</sup> Altri editori hanno proposto di leggere qui: ... *placuit, <ut> quisquis bono publico damnari* rell.

<sup>129</sup> Cfr. *supra*, nt. 118.

<sup>130</sup> Cfr. *supra*, nel testo, § 1.

<sup>131</sup> Cfr. Asc., in *Mil.* 41 [CLARK 105]. Si leggano anche Dio Cass., 40.54.2-3; Plut., *Cic.* 38.

Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 107]: ... *Cicero cum inciperet*<sup>132</sup> *dicere, exceptus <est> acclamatione Clodianorum, qui se continere ne metu quidem circumstantium militum potuerunt. Itaque non ea qua solitus erat constantia dixit. Manet autem illa quoque excepta eius oratio: scripsit vero hanc quam legimus ita perfecte, ut iure prima haberi possit.*

Benché si sia sostenuto che in questo passo l'aggettivo 'excepta' che qualifica 'oratio' sia da intendere in un senso diverso dal verbo *excipio* impiegato poco prima, e che l'espressione 'exceptio oratio' andrebbe qui letta nel senso di 'orazione stenografata',<sup>133</sup> la circostanza che tale espressione sia preceduta dal pronome 'illa' induce a pensare che Asconio si stesse riferendo a quanto detto poco prima, ossia all'interruzione causata dalle grida dei Clodiani.<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Modifichiamo così, per ragioni sintattiche, il verbo 'incipere' presente – probabilmente per un errore di stampa – nell'edizione di A.C. CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, cit., 107.

<sup>133</sup> A una versione stenografata di questa orazione pensava M. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius*, cit., 61 e 63 s.; ID., *Les plaidoyers écrits*, cit., 261, nt 1. Nello stesso senso v. E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II<sup>2</sup>, cit., 150; K. BÜCHNER, *Cicero*, cit., 254, per il quale l'espressione 'excepta oratio' avrebbe il significato di «sténographische aufgenommen Rede»; A.R. DYCK, *The "Other" Pro Milone Reconsidered*, cit., 183, secondo cui nel passo di Asconio l'espressione dovrebbe intendersi come «taken down by stenographers at the trial»; TH. NÜSSLEIN, *Pro T. Annio Milone ad iudices oratio*<sup>2</sup>, cit., 65, che rende la frase latina di Asconio 'Manet autem illa quoque excepta eius oratio' con «Aber auch diese Rede wurde mitsténographiert und ist erhalten». Contro l'obiezione di Marshall (per cui v. nt. seguente), secondo cui tale idea non potrebbe accettarsi in quanto lo sviluppo dello stenografia risulterebbe attestato solamente a partire dalla prima età imperiale, è stato rilevato da parte di J.N. SETTLE, *The Trial of Milo*, cit., 276 s., che già nel 52 a.C. doveva esistere un sistema stenografico che consentisse di registrare parola per parola un intero discorso, ma che sarebbe arduo, ciò nonostante, sostenere che l'*excepta oratio* conosciuta da Asconio fosse la versione stenografata dell'arringa pronunciata da Cicerone innanzi alla giuria. In proposito M. HUMBERT, *Les plaidoyers écrits*, cit., 161, nt. 1, ha addotto alcune fonti (Cic., *pro Sulla* 14.41; Suet., *Caes.* 55; Quint., *Inst. or.* 7.2.24) per sostenere che la pratica stenografica, benché basata su 'méthodes défectueuses', fosse già impiegata alla fine dell'epoca repubblicana. Sul punto v., cautamente, A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 183; ID., *La pro Milone*, cit., 47, secondo il quale «è molto probabile che ancora nel primo sec. d.C. si leggesse un resoconto, frutto del lavoro di tachigrafi, che riproduceva la versione effettivamente pronunciata.» Sull'origine dell'uso della stenografia a Roma può consultarsi A. MENTZ, *Die Entstehungsgeschichte der römischen Sténographie*, in *Hermes* 66, 1931, 369 ss., con fonti e bibliografia. Per il significato del verbo latino 'excipio' impiegato nel senso di 'scrivere in forma abbreviata' v. Suet., *Vitae Caes.*, *Titus*, 8.3.2: *notis quoque excipere velocissime solitum*: cfr. AE. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, II, 213, s.v. *excipio*; OLD, I, Oxford 1968, 635, s.v. *excipio*, sub 6; e con particolare riferimento all'attività dei tachigrafi v. *Thes. linguae Lat.*, V.2, Lipsiae 1931-1953, s.v. *excipio*, sub II,2, c, col. 1253, dove è richiamato anche questo passo del commento di Asconio alla *pro Milone*.

<sup>134</sup> In questo senso v. B.A. MARSHALL, *Excepta Oratio*, cit., 735: «Excipere can, of course, mean "to take down in shorthand", but Asconius' phrase should not be interpreted in that way and used as evidence that the delivered speech *Pro Milone* was taken down in full and that shorthand therefore existed at that time. The passage of Asconius quoted earlier states that Cicero was *exceptus* ("interrupted") by the shouting of the Clodian supporters, and a few lines later that a version of this *excepta oratio* ("interrupted speech") still remained in his own day. The phrase cannot be used one way or the other to suggest that shorthand existed, and it says nothing about how full a version of the delivered speech was in circulation.» Secondo A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 74, invece, «Cicero may have made a mistake in taking on his barrackers and lost the rhythm and impetus of his speech, he may have been frequently inaudible, but the brevity of the written record is no reason to think that he gave up before his time ran out.»



In senso analogo sarebbe da interpretare pure il termine ‘*oratiuncula*’ usato da Quintiliano,<sup>135</sup> che dovrebbe intendersi non già in senso dispregiativo, ma, più semplicemente, come diminutivo di *oratio*.<sup>136</sup>

A tale proposito va richiamato il brano degli *Scholia Bobiensia* in cui si rammenta che Cicerone non poté portare a termine la difesa di Milone:

*Schol. Bob. in pro Mil., arg.* [CLARK 119-120]: *Sed quoniam et turbulenta res erat et confessa caedes et ad seditionem populus inflammatus et circumpositi iudicio milites, et non longe praesidens consul ipse Pompeius obnixè studens in damnationem Milonis, perferri defensio ista non potuit: nam metu consternatus et ipse Tullius pedem rettulit; et existit alius praeterea liber actorum pro Milone, in quo omnia interrupta et inpolita et rudia, plena denique maximi terroris agnoscas. Sane orationem postea legitimo opere et maiore cura, utpote iam confirmatus animo et in securitate, conscripsit rell.*

La nuova chiave di lettura che è possibile proporre, peraltro, troverebbe conforto nell’analisi di altre orazioni ciceroniane in cui la strategia difensiva è articolata in due mosse. In proposito è stato notato, infatti, che anche nella *pro Archia* e nella *pro Quinctio*, così come nella *pro Milone*, è possibile scorgere una struttura nella quale a una tesi imperniata su un argomento strettamente giuridico è fatto seguire un ulteriore argomento in base al quale, anche se il primo argomento non dovesse rivelarsi efficace, la decisione dovrebbe essere in ogni caso a favore del cliente assistito da Cicerone.<sup>137</sup>

Accanto a questi esempi va ricordata l’orazione pronunciata a favore dell’attore comico Roscio, nella quale l’Arpinate, dopo avere svolto in via principale gli argomenti diretti a rintuzzare le accuse sul piano squisitamente tecnico-giuridico per fare assolvere il proprio cliente (*oratio necessaria*), sviluppa un secondo argomento difensivo (*oratio uoluntaria*).<sup>138</sup>

Se ci si pone da un analogo punto di vista, è allora possibile individuare anche nell’arringa in difesa di Milone due argomenti fra loro intimamente correlati: il primo, strettamente giuridico, diretto a dimostrare ai giurati che Milone ha dovuto uccidere Clodio per difendersi dall’agguato che costui gli aveva teso sulla via Appia con premeditazione; il secondo, di ispirazione stoica, basato invece sulla difesa dei cittadini e dello Stato intero dal pericolo che Clodio avrebbe certamente rappresentato se fosse riuscito a realizzare i suoi piani politici.

<sup>135</sup> Quint., *Inst. or.* 4.3.17, riferito *supra*, § 2, nt. 37.

<sup>136</sup> D’altra parte è lo stesso Cicerone a impiegare questo termine riferendosi all’orazione *pro Deiotaro*, il cui testo era breve, in Cic., *ad fam.* 9.12.2: *oratiunculam pro Deiotaro, quam requirebas, habebam mecum, quod non putaram: itaque eam tibi misi rell.*

<sup>137</sup> Così P. CRAIG, *The Structural Pedigree of Cicero’s Speeches Pro Archia, Pro Milone, and Pro Quinctio*, in *ClPh* 80, 1985, 136 s., il quale ha rilevato che un’analogica struttura argomentativa sarebbe già individuabile in Gorgia, in Antifonte, in Lisia e nel *corpus* demostenico.

<sup>138</sup> In argomento v. M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote, I. La formula dell’actio rei uxoriae*, Torino 2006, 94 s.

7. L'interpretazione appena suggerita va inquadrata nella più ampia cornice di una valutazione dell'orazione ciceroniana che tenga conto del tipo di prova retorica, intesa come prova globale, che caratterizzava il processo delle *publicae quaestiones*.<sup>139</sup> In tale forma di processo, infatti, scopo dell'oratore era quello di convincere (*persuadere*) i giurati che avrebbero dovuto emanare il verdetto della verosimiglianza della propria tesi, da considerare nel suo complesso come sintesi di *signa, argumenta ed exempla*.<sup>140</sup>

Non va dimenticato che destinatari dell'arringa non erano, come oggi, giudici che avrebbero dovuto emettere un verdetto fondato esclusivamente sulle prove acquisite nel corso del processo e valutate secondo un insieme di regole puntualmente disciplinate dalla legge.<sup>141</sup> I giurati che formavano la *quaestio*, peraltro, non erano tenuti a decidere seguendo un *iter* logico-argomentativo di cui avrebbero poi dovuto rendere puntualmente conto – come avviene oggi nel nostro ordinamento – nella motivazione di una sentenza scritta, la quale avrebbe potuto essere soggetta a impugnazione. Il discorso degli oratori, quindi, si indirizzava a un gruppo di giudici dei quali essi cercavano di conquistare l'animo. Mirando a questo obiettivo, l'arringa assolveva non solo lo scopo di renderli edotti dei fatti che erano oggetto della loro valutazione (*docere*), ma anche di suscitare i loro sentimenti e le loro passioni (*mouere*),<sup>142</sup> ricorrendo anche all'ironia, se necessario, per divertirli (*delectare*). L'obiettivo ultimo da raggiungere, in ogni caso, era quello di convincerli a decidere definitivamente in base all'assunto sostenuto nell'orazione, perfino a discapito della verità.<sup>143</sup>

In tale ordine di idee diverrebbe possibile comprendere, allora, come la forza persuasiva dell'arringa in favore di Milone fosse stata affidata da Cicerone a due distinti piani difensivi. Questi piani, entrambi basati sull'idea della legittima difesa ed entrambi riconducibili alla *naturalis ratio*, sembrano intersecarsi continuamente già a partire dalle battute inizia-

<sup>139</sup> In relazione all'opportunità di discorrere di '*publicae quaestiones*' anziché di '*quaestiones perpetuae*' per riferirsi al processo criminale per giuria, v. D. MANTOVANI, «*Quaerere*», «*quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37, 2009, 25 ss., spec. 46 ss.

<sup>140</sup> Cfr. Quint., *Inst. or.* 5.9.1. In proposito v. quanto osservato in M. VARVARO, «*Certissima indicia*». *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA* 52, 2007-2008, 370 s., con letteratura alla nt. 6.

<sup>141</sup> Da questo punto di vista può richiamarsi la circostanza che anche nell'*agere per formulas* la sentenza sarebbe stata emessa da un giudice privato, unico o collegiale, che era un 'laico', e che era libero di valutare le prove. Su tali caratteristiche e sui suoi influssi sul processo privato del XIX secolo v. ora le interessanti riflessioni di S. MEDER, *Wie „geschichtlich“ ist die historische Rechtsschule? Der römische Formularprozeß und die Forderung zur Reform des Prozeßrechts um die Mitte des 19. Jahrhunderts*, in K. MUSCHELER (a cura di), *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin 2011, 433 ss., spec. 438 ss. Sulla questione relativa alla motivazione della sentenza nel processo privato romano può consultarsi M. MARRONE, *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 721 ss., con bibliografia.

<sup>142</sup> In argomento v., per esempio, F. WIEACKER, *Cicero als Advokat*, Berlin 1965, 18; E. NARDUCCI, *Processi ai politici*, cit., 53 ss.

<sup>143</sup> Cfr. Cic., *de off.* 2.14.51: *iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere*. Sul punto v., in breve, F. WIEACKER, *Cicero als Advokat*, cit., 15 s.



li dell'orazione,<sup>144</sup> che Cicerone aveva l'abitudine di mettere per iscritto:<sup>145</sup> Milone non è colpevole, e dunque non può essere condannato, perché ha ucciso Clodio per difendere sé (difesa della persona);<sup>146</sup> Milone, inoltre, non è colpevole, e va pertanto assolto, perché ha tolto la vita a Clodio per difendere tutti i *ciues* e la *res publica* da un tiranno, che può essere ucciso *honeste* (difesa dello Stato).<sup>147</sup>

Ciò rende conto del fatto che già a partire dall'*exordium* dell'orazione Cicerone introduce il motivo secondo cui Milone «si dà pensiero più della salvezza dello Stato che della propria»,<sup>148</sup> e cominci a insinuare nell'animo dei giurati, facendola apparire sullo sfondo del proprio discorso, l'idea che la morte di Publio Clodio abbia significato la salvezza dei cittadini.<sup>149</sup>

La salvezza dello Stato come motivo difensivo, peraltro, non costituisce di certo un'idea isolata nel panorama complessivo delle orazioni ciceroniane di cui è stato tramandato il testo. A tale proposito si può richiamare l'orazione pronunciata nel novembre del 63 a.C. in favore di Lucio Licinio Murena nel processo svoltosi per indebito accaparramento di voti innanzi alla *quaestio de ambitu* dopo che questi aveva vinto insieme a Decimo Giunio Silano le elezioni al consolato per l'anno successivo. Nella competizione elettorale egli aveva battuto Lucio Sergio Catilina e il giurista Servio Sulpicio Rufo, che poi aveva proposto l'accusa contro Murena insieme a Marco Porcio Catone Uticense.

Come è stato osservato, anche nell'esordio di quella arringa Cicerone collegava espresamente l'assoluzione del suo cliente alla salvezza di tutti i cittadini,<sup>150</sup> riprendendo questo tema al termine dell'orazione in modo da renderlo «parte integrante dell'argomentazione.»<sup>151</sup> Anche lì, come sarebbe avvenuto nella *pro Milone*, Cicerone avrebbe chiesto ai giurati di riconoscere l'innocenza del suo cliente perché questi era stato in grado, con il proprio valore, di salvaguardare lo Stato e, al contempo, la proprietà privata.<sup>152</sup> In un momento storico

<sup>144</sup> Al riguardo v. quanto notato da M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero*, cit., 74: «Durch das leitmotivische Wechselspiel der beiden Argumentationsweisen erhält die Rede ihre außerordentliche Wirkung.»

<sup>145</sup> Ciò risulta da Quint., *Inst. or.* 10.7.30-31.

<sup>146</sup> In questi casi la necessità di difendersi è rappresentata dall'alternativa fra subire l'offesa e reagire offendendo l'aggressore. Il tema dell'uccisione per legittima difesa è sviluppato in Cic., *pro Mil.* 7-11. In tali paragrafi si sostiene che pur in presenza di confessione chi avesse confessato andava comunque assolto quando l'uccisione fosse avvenuta *iure*: v. *supra*, § 3.

<sup>147</sup> Cfr. *supra*, § 4, ntt. 105 e 106.

<sup>148</sup> Cic., *pro Mil.* 1: ... *cum T. Annius ipse magis de rei publicae salute quam de sua perturbetur* rell.

<sup>149</sup> Cic., *pro Mil.* 6: ... *quia mors P. Clodi salus vestra fuit* rell. Cfr. R. CAHEN, *Examens du quelques passages de Pro Milone*, cit., 225, che aveva notato come la *tractatio extra causam* risulti già preannunciata nel § 6 dell'orazione.

<sup>150</sup> Cic., *pro Mur.* 2: ... *ut eiusdem hominis voce et declaratus consul et defensus beneficium populi Romani cum vestra atque omnium civium salute tueatur*.

<sup>151</sup> Così G. FALCONE, *Difesa del dominio e stabilità della res publica nella strategia dell'orazione ciceroniana Pro Murena*, in G. PETRONE - A. CASAMENTO (a cura di), *Lo spettacolo della giustizia*, cit., 95 s.

<sup>152</sup> G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., 110. L'idea che la tutela della proprietà privata sia all'origine dello Stato e che va tutelata in quanto tale ricorre anche in Cic., *de off.* 2.21.73.

ancora profondamente influenzato dagli eventi della congiura di Catilina,<sup>153</sup> la richiesta di assoluzione poteva essere ricondotta all'idea che i giudici saggi, nel decidere l'esito di un processo, avrebbero dovuto tenere presente quale fosse il bene collettivo.<sup>154</sup> Nell'orazione *pro Murena*, come in quella *pro Milone*, si afferma che la sentenza non riguarda solamente la persona dell'accusato, ma la salvezza dei giudici e quella dello Stato.<sup>155</sup>

Murena, come è noto, fu assolto. Nel testo dell'arringa ciceroniana, scritto per essere pubblicato – come quello delle altre orazioni – dopo essere stato pronunciato, non si trova alcuna traccia del ruolo che nelle vicende di quel processo avrebbe avuto anche Clodio, il quale, dopo aver seguito Murena nella Gallia Narbonense in qualità di questore nel 64 a.C., sarebbe divenuto suo genero.<sup>156</sup>

Un ulteriore aspetto della strategia difensiva della *pro Murena*, inoltre, sembra tornare anche nella *pro Milone*. Per neutralizzare le accuse che Catone gli aveva rivolto sottolineando l'inopportunità che egli assumesse la difesa di Murena in quanto console e in quanto autore del progetto della *lex Tullia de ambitu*, Cicerone aveva escogitato l'espedito di proiettare sulla posizione di Murena, allo scopo di renderla più salda, il proprio prestigio personale, come una sorta di *auctor* che, a seguito di una *mancipatio*, interviene nel giudizio di rivendica intentato da un terzo contro il suo avente causa per rafforzarne la posizione processuale.<sup>157</sup>

Anche nella difesa di Milone Cicerone associa la propria persona a quella del suo assistito. Da questo angolo visuale può considerarsi non solo l'espedito di sostituire sé stesso a Milone nella *peroratio* finale, ma anche la 'connessione' fra la persona del difensore e quella del difeso già presente nelle prime battute dell'orazione.<sup>158</sup> Ciò, come si vedrà, avrebbe consentito all'Arpinate di spianare la strada per raggiungere anche un altro scopo.<sup>159</sup>

Un'analisi della Miloniana che tenga conto di questi aspetti permette di individuare le ragioni per le quali il secondo dei due piani difensivi, pur se accennato nell'*exordium*, sia stato svolto da Cicerone nella *ethica digressio*<sup>160</sup> solamente dopo aver compiutamente affrontato il tema dell'uccisione avvenuta per legittima difesa personale. Il piano difensivo ancorato

<sup>153</sup> Per cui v. K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 201 ss.

<sup>154</sup> Cic., *pro Flacc.* 39.98: ... *Semper graves et sapientes iudices in rebus iudicandis, quid utilitas civitatis, quid communis salus, quid rei publicae tempora poscerent, cogitaverunt.*

<sup>155</sup> Cic., *pro Mur.* 39.84: *Mihi credite, iudices, in hac causa non solum de L. Murenarum, verum etiam de vestra salute sententiam feretis* rell.; v. anche *pro Mur.* 40.86.

<sup>156</sup> Cicerone vi accenna in un'altra delle sue orazioni; cfr. Cic., *de harusp. resp.* 20.42: ... *a Catilina pecuniam accepit ut turpissime praevaricaretur* rell. Già in una lettera ad Attico del luglio del 65 a.C. (Cic., *ad Att.* 1.2.1) si allude a una connivenza con Catilina. In argomento v. L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 29 s.

<sup>157</sup> Cic., *pro Mur.* 3. Su tutto ciò v. ancora una volta G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., 98 ss.

<sup>158</sup> Vi riflette ora A. CASAMENTO, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola*, cit., 198; ID., *Apparizioni, fantasmi e altre ombre*, cit., 142, che ha richiamato l'attenzione su quanto si legge in Cic., *pro Mil.* 5, dove compare «forse per la prima volta nell'orazione un 'noi'» che «sigla una stretta connessione tra l'oratore e l'assistito, connessione che incarna un significativo esempio di rappresentanti della parte sana dello Stato posti in eguale pericolo di vita».

<sup>159</sup> Per il quale si veda *infra*, nel testo, § 8.

<sup>160</sup> Sull'impiego di questa espressione con riferimento alla *tractatio extra causam* dell'orazione in difesa di Milone v. J.M. MAY, *The ethica digressio and Cicero's Pro Milone: A Progression of Intensity from logos to ethos to pathos*, in *ClJ* 74, 1979, 242.

ad argomenti di carattere giuridico presentava rischi minori rispetto a quelli connessi al motivo della legittima difesa dello Stato, che invece si sviluppava su un piano etico. Come si è visto, infatti, per la legittima difesa personale Cicerone poteva valersi dei richiami ad alcune disposizioni della *lex XII tabularum*, accennare al primo capitolo della *lex Cornelia de sicariis et ueneficis*, insistere ripetutamente sul fondamento naturale dell'uccisione compiuta per difendersi<sup>161</sup> e ricordare anche una serie di *exempla* che dovevano essere ben noti al suo uditorio.<sup>162</sup>

Dal punto di vista retorico, allora, il piano della legittima difesa personale può considerarsi come la *pars absoluta*. Essa rappresenterebbe il parallelo di quella che Cicerone, con riferimento al processo contro l'attore comico Roscio, chiama *oratio necessaria*.<sup>163</sup> Come ricordato da Quintiliano, la *qualitas iuridicialis absoluta* era – almeno in linea di principio – il tipo di difesa di gran lunga più efficace. Essa si fondava sulla non contestazione del fatto posto a sostegno dell'accusa, che però veniva qualificato come lecito.<sup>164</sup>

Nel caso di specie, tuttavia, Cicerone doveva essere consapevole che la solidità di questa linea difensiva sarebbe stata duramente messa alla prova sul piano probatorio. Sarebbe stato assai difficile dimostrare che Clodio aveva teso un agguato a Milone, in quanto il loro incontro sulla via Appia – come poi risultò nel corso del dibattimento – era stato del tutto casuale.<sup>165</sup> La morte di Clodio, difatti, era stata provocata da una rissa che si era accesa del tutto accidentalmente fra le bande di armati che accompagnavano i due protagonisti delle vicende oggetto del processo.<sup>166</sup>

Non si può escludere, dunque, che Cicerone pensasse che solamente dopo aver svolto questa parte dell'orazione, indispensabile per assicurare alla difesa di Milone un percorso argomentativo astrattamente valido sul piano giuridico, ma che avrebbe dovuto fare i conti con le risultanze probatorie, fosse possibile passare, quasi *ad abundantiam*, alla difesa sviluppata nella *tractatio extra causam*. Tale parte dell'orazione, dal punto di vista retorico,

<sup>161</sup> Il tema secondo cui il fondamento del diritto sarebbe rappresentato dalla natura, del resto, è ampiamente sviluppato da Cicerone nel *De legibus*.

<sup>162</sup> Su tali *exempla* e sul loro impiego nella strategia retorica v. A. CASAMENTO, *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 144 ss.

<sup>163</sup> Cfr. *supra*, § 6.

<sup>164</sup> Quint., *Inst. or.* 7.4.4: *Defensio longe potentissima est, quae ipsum factum, quod obicitur, dicimus honestum esse ... Hanc partem vocant Hermagorei κατ' ἀντίληψιν, ad intellectum id nomen referentes: Latine ad verbum translata non invenio, absoluta appellatur. Est enim de re sola quaestio, iusta sit ea necne*. In argomento v. L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli „status“ nella retorica greca e romana*, Hildesheim-Zürich-New York 1986, 108 ss.

<sup>165</sup> Ciò era stato notato già da A.FR.G. CURTH, *De artificiosa forma orationis pro T. Annio Miloni*, Berolini 1833, 6, e da E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II<sup>2</sup>, cit., 151. Sul punto v., più di recente, W. SCHULLER, *Der Mordprozeß gegen Titus Annius Milo*, cit., 120 s.; A. EVERITT, *Cicerone. Vita e passioni di un intellettuale* (trad. ital. di L. Argenterii), Bari 2003, 193; A. CASAMENTO, *Apparizioni, fantasmi e altre 'ombre'*, cit., 143, e ivi nt. 14.

<sup>166</sup> Questa circostanza è sottolineata da Asc., in *Mil.* 42 [CLARK 106-107]: ... *Itaque cum insidias Milonem Clodio fecisse posuissent accusatores, quia falsum id erat – nam forte illa rixa commissa fuerat –, Cicero apprehendit et contra Clodium Miloni fecisse insidias disputavit ... Sed ita constituit, ut diximus: nec utrius consilio pugnatum esse eo die, verum et forte occurrisse et ex rixa servorum ad eam caedem perventum rell.*

costituirebbe la *pars adsumptiua* (o *compensatiua*),<sup>167</sup> corrispondendo alla *oratio uoluntaria*.<sup>168</sup> A questa seconda parte, però, Cicerone sarebbe arrivato dopo che quanto già detto nella prima parte del discorso avesse insinuato nell'animo dei giurati tutti gli elementi necessari a guadagnare il terreno sul quale poter sviluppare al meglio l'argomento difensivo imperniato sul tema della difesa dello Stato,<sup>169</sup> che sarebbe stato rischioso giocare come unica carta per chiedere ai giurati di assolvere Milone.

A tale riguardo si è anzi sostenuto che l'argomento basato sulla legittima difesa personale sarebbe stato solamente una facciata. Dietro a tale facciata Cicerone avrebbe nascosto l'argomento principale, al quale, probabilmente, non era disposto a rinunciare. Egli, forse, fidava sulla carica emotiva che un argomento di questo genere avrebbe potuto suscitare. In un tipo di processo ispirato alla prova retorica come prova globale, infatti, esso poteva fare breccia efficacemente nell'animo dei giurati.<sup>170</sup> Insomma, è plausibile ritenere che Cicerone avesse pensato sin dall'inizio a una difesa ancipite. Benché Asconio conoscesse la versione del discorso realmente pronunciata nel foro, dalla quale poteva desumere che Cicerone si era limitato in quell'occasione a trattare solamente il tema secondo cui era stato Clodio a tendere un agguato a Milone, ciò non implica necessariamente che nelle intenzioni dell'Arpinate

<sup>167</sup> In questo senso v. A.M. STONE, *Pro Milone*, cit., 96. Cfr. Rhet. ad Her. 1.14.24-45: [24] *Iuridic<i>alis constitutio est, cum factum conuenit, sed iure an iniuria factum sit, quaeritur. Eius constitutionis partes duae sunt, quarum una absoluta, altera adsumptiua nominatur. Absoluta est, cum id ipsum, quod factum est, ut aliud nihil foris adsumatur, recte factum esse [eam] dicemus, eiusmodi: Mimus quidam nominatim Accium poetam conpellavit in scaena. Cum eo Accius iniuriarium agit. Hic nihil aliud defendit nisi licere nominari eum, cuius nomine scripta dentur agenda. Adsumptiua pars est, cum per se defensio infirma est, adsumpta extraria re comprobatur. Adsumptiuae partes sunt quattuor: concessio, remotio criminis, translatio criminis, comparati. Concessio est, cum reus postulat ignosci. Ea diuiditur in purgationem et <de>precationem ... [25] Ex translatione criminis causa constat, cum fecisse nos non negamus, sed aliorum peccatis coactos fecisse dicimus: ut Orestes, cum se defendit in matrem conferens crimen. Ex remotione criminis causa constat, cum a nobis non crimen, sed culpam ipsam amouemus et vel in hominem transferimus vel in rem quampiam conferimus ... Ex comparatione causa constat, cum dicimus necesse fuisse alterutrum facere, et id, quod fecerimus, satius fuisse facere rell.; Cic., de inu. 2.22.68-2.23.69: [22.68] ... Nunc 'iuridicialis' genus et partes consideremus. [23.69] Iuridicialis est, in qua aequi et iniqui natura et praemii aut poenae ratio quaeritur. Huius partes sunt duae, quarum alteram 'absolutam', 'adsumptivam' alteram nominamus. 'Absoluta' est, quae ipsa in se non ut negotialis implicite et abscondite, sed patentius et expeditius recti et non recti quaestionem continet. Ea est huiusmodi: cum Thebani Lacedaemonios bello superauissent et fere mos esset Graiis, cum inter se bellum gessissent, ut ii, qui vicissent, tropaeum aliquod in finibus staturerent victoriae modo in praesentiam declarandae causa, non ut in perpetuum belli memoria maneret, aeneum staturerunt tropaeum. Accusantur apud Amphictyonas [id est apud commune Graeciae consilium]. Cfr. Quint. Inst. or. 7.4.7.*

<sup>168</sup> A tale proposito può considerarsi quanto si legge in Quint., *Inst. or.* 4.5.15: *Egregie uero Cicero pro Milone insidiatorem primum Clodium ostendit, tum addidit ex abundantia, etiam si id non fuisset, talem tamen civem cum summa uirtute interfectoris et gloria necari potuisse.*

<sup>169</sup> In tal senso v. K. BÜCHNER, *Cicero*, cit., 265 ss.

<sup>170</sup> Così M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero*, cit., 74: «Politische Gesinnungsfreunde hatten Cicero geraten, die Tat als rechtens und im Interesse des Staates begangen zu bezeichnen. Cicero lehnte dieses juristisch wie politisch bedenkliche Argument ab und plädierte statt dessen auf Norwehr. Dabei verzichtete er aber keineswegs auf die starken emotionalen Wirkungen des anderen Arguments, sondern gebrauchte es als latentes Hauptargument, während er das juristisch unanfechtbare Notwehrthema gewissermaßen als Fassade aufbaute.» Sul punto v. anche A. CASAMENTO, *Strategie retoriche, emozioni e sentimenti*, cit., 149.

la linea difensiva dovesse esaurirsi in questo modo. Si può credere, anzi, che solamente per ragioni contrarie alla sua volontà egli, disturbato dai Clodiani, non poté sviluppare come previsto anche la seconda parte dell'arringa.<sup>171</sup> In altri termini, è ipotizzabile che il giudizio di Asconio si sia basato *a posteriori* esclusivamente sulla versione dell'orazione effettivamente recitata nel foro, nella quale aveva constatato che la difesa pronunciata dall'Arpinate prima di essere interrotto era stata interamente impostata sulla legittima difesa personale.

Per altro verso, non sembra necessario pensare che i temi difensivi sviluppati nelle due parti dell'orazione siano fra loro incompatibili. Il modo in cui già gli interpreti più antichi, anzi, valutavano i due diversi aspetti dell'orazione ciceroniana – quello imperniato sulla *relatio*, e quello fondato sulla *comparatio* (o *compensatio*)<sup>172</sup> – mostra come questo secondo tema difensivo, basato appunto sulla qualificazione dei fatti in base all'utilità che sarebbe derivata allo Stato o a molti uomini dalla morte di Clodio,<sup>173</sup> rafforzava quello già sviluppato nella prima parte dell'orazione, costruito sulla *relatio*. In tal senso depone quanto si legge in un passo delle *Institutiones oratoriae* di Sulpicio Vittore in cui si discorre della dottrina degli *status*:

Sulp. Vict., *Inst. orat.* 317.35-318.7 [HALM]: *Hic diligenter cavendum est, ne alter status alterum impugnet, ac potius alterum alter stabiliter firmet. Exempla non desunt Tulliana: coniuncta causa est pro Milone. Defenditur enim statibus duobus, relatione, quod merito Clodius dicatur occisus, cum fecisset insidias; compensatione, quod dicatur bono rei publicae occisus pessimus civis. Facile est animadvertere, quid in eiusmodi causis debeat fieri, videntibus quid fecerit Cicero. Non enim compensatione, quam postea induxit, infirmavit priorem statum, sed confirmavit ac multo reddidit fortiozem.*

Se poi è vero che Cicerone era solito abbozzare nei *commentarii defensionis* la linea difensiva della quale si sarebbe avvalso, limitandosi a scrivere solamente il *principium* e le parti più importanti, per meditare invece sulle altre parti anche in considerazione del comportamento processuale che la controparte avrebbe tenuto nel corso del processo,<sup>174</sup> si può pensare che quando affidò alla scrittura il testo della *pro Milone* egli abbia sviluppato compiutamente tutti gli argomenti che aveva solo appuntato in un primo momento nei suoi *commentarii*.

In base a quel che si sa da Asconio Pediano, peraltro, sembra che la decisione di incardinare l'orazione sul tema della legittima difesa fosse stata consigliata proprio dalla strategia dell'accu-

<sup>171</sup> In senso analogo v. E. CIACERI, *Cicerone e i suoi tempi*, II<sup>2</sup>, cit., 150 e 153.

<sup>172</sup> Cfr. Quint., *Inst. or.* 7.4.7-9: [7] *Aalterum est defensionis genus in quo factum per se inprobabile adsumptis extrinsecis auxiliis tuemur: id vocant κατ' ἀντιθεσιν. Latini hoc quoque non ad verbum transferunt, adsumptiva enim dicitur causa.* [8] *In quo genere fortissimum est, si crimen causa facti tuemur, qualis est defensio Orestis, Horatii, Milonis. ἀντέκλημα dicitur, quia omnis nostra defensio constat eius accusatione qui vindicatur:* [9] «*Occisus est sed latro, excaecatus sed raptor*» rell.

<sup>173</sup> Cfr. Cic., *de inu.* 2.24.72: '*Comparatio*' est, cum aliquid factum, quod ipsum non sit probandum, ex eo, cuius id causa factum est, defenditur rell.

<sup>174</sup> Cfr. *supra*, nt. 146. Come ricordato da M. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius*, cit., 64, i *commentarii defensionis* (ossia i brogliacci) preparati, ma non rimaneggiati né rivisti da Cicerone, sarebbero stati raccolti dal suo liberto Tirone.

sa, che aveva sostenuto che Milone aveva premeditato l'uccisione di Clodio.<sup>175</sup> A differenza di quanto creduto da Humbert, tuttavia, non bisogna ritenere che Cicerone non avrebbe potuto pensare a questa tattica «dans son cabinet de travail» e che «il aurai improvisée en plein debat». Certamente è ben possibile che sia stato il modo in cui era stata impostata l'accusa a suggerire concretamente di capovolgere la prospettiva su cui essa si basava e di limitarsi a essa. Ma non è da escludere che lo sviluppo del tema della *relatio criminis* fosse stato già preparato da Cicerone in anticipo, e che di esso egli avesse preso nota nei propri *commentarii defensionis*, insieme agli altri argomenti difensivi che, tenendo conto delle testimonianze udite nel corso dei giorni precedenti e del clima di ostilità in cui si svolgeva il processo, non furono più trattati nel corso della causa.

Se i seguaci di Clodio avevano provocato disordini già nei primi giorni del processo, è ragionevole ipotizzare che proprio questi avvenimenti avessero sconsigliato a Cicerone di cominciare la propria difesa tessendo pubblicamente innanzi a essi l'elogio dell'accusato come tirannicida da encomiare. A prestar fede alla testimonianza di Quintiliano, secondo cui il *principium* di un'orazione solitamente veniva scritto per intero da Cicerone, è possibile immaginare che egli si fosse riservato dall'inizio del proprio discorso in difesa di Milone la possibilità di sviluppare entrambi gli argomenti: quello della legittima difesa personale, e quello della difesa dello Stato. Ciò renderebbe conto del fatto che i due argomenti si trovino intrecciati fra loro sin dalle prime parole dell'arringa. La decisione di cominciare a trattare il tema della *relatio criminis* avrebbe potuto essere determinata sia da quanto sostenuto dall'accusa, sia dal clima processuale influenzato dalla turbolenta presenza dei Clodiani.

Non si può escludere, tuttavia, che Cicerone, pur avendo previsto sin dall'inizio che l'impianto difensivo prevedesse tanto la *pars absoluta* quanto la *pars adsumptiva*, sia stato interrotto dalle grida dei Clodiani dopo esser riuscito a pronunciare solamente la prima parte della propria arringa. Sarebbe proprio questa, come si è visto, la ragione per cui Asconio Pediano parla di '*excepta oratio*', da intendersi nel senso di 'orazione interrotta' piuttosto che di 'orazione stenografata'.<sup>176</sup>

L'analisi delle informazioni tramandate dalle fonti, in definitiva, consente di ipotizzare tre diversi livelli su cui valutare i rapporti fra l'orazione pronunciata e quella pubblicata. Il primo livello è quello dell'orazione programmata, che avrebbe contemplato entrambi i piani difensivi basati sia sulla legittima difesa personale, sia sulla legittimazione dell'uccisione di un tiranno per salvare lo Stato. Il secondo livello riguarda l'orazione effettivamente pronunciata, limitata alla trattazione tema della legittima difesa personale a causa delle interruzioni dovute alle grida dei Clodiani. Il terzo livello, infine, è quello dell'orazione pubblicata, in cui il piano difensivo impostato sulla legittimità del tirannicidio, programmato dall'inizio, ma non effettivamente svolto in giudizio per eventi contingenti, risulta ampiamente sviluppato.

A conforto di questa conclusione può richiamarsi l'*actio secunda in Verrem*. Benché, come è noto, essa non sia stata mai pronunciata, perché l'accusato preferì scegliere la via dell'esilio di fronte al pericolo di una condanna nel processo innanzi alla *quaestio de pecuniis repetundis*, è verosimile che Cicerone ne avesse già elaborato la struttura, quanto meno nelle sue linee essenziali, quando pronunciò l'*actio prima*.

<sup>175</sup> In questo senso v. M. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius*, cit., 127 s.; ID., *Les plaidoyers écrits*, cit., 191 s.

<sup>176</sup> V. *supra*, § 6, nt. 134.



Per concludere: se la rielaborazione dell'orazione in difesa di Milone interessò senz'altro la *elocutio*, è possibile dubitare che ciò abbia riguardato anche l'*inuentio* e la *dispositio*. La differenza fra la versione pronunciata e quella pubblicata potrebbe imputarsi dunque all'interruzione da parte dei sostenitori del partito clodiano presenti al processo.

8. Nel testo della *pro Milone* Cicerone non manca di richiamare esplicitamente i meriti che egli stesso aveva saputo guadagnarsi nei confronti dello Stato durante il proprio consolato, pur correndo notevoli rischi, quando aveva perseguito i traditori della patria:

Cic., *pro Mil.* 82: *Quamquam hoc animo semper fuimus omnes in patriae proditoribus opprimendis ut, quoniam futura esset nostra gloria, periculum quoque et invidiam nostram putaremus. Nam quae mihi tribuenda ipsi laus esset, cum tantum in consulatu meo pro vobis ac liberis vestris ausus essem, si id quod conabar sine maximis dimicationibus meis me esse ausurum arbitrarer?* rell.<sup>177</sup>

D'altra parte, l'identificazione del *patronus* con il proprio cliente non è inconsueta nella tecnica degli oratori romani. Non deve stupire, né tanto meno scandalizzare, pertanto, la circostanza che Cicerone parli così spesso di sé nella *pro Milone*, inscrivendo la linea difensiva in un più ampio quadro politico nel quale ricorda più volte il proprio ruolo e le proprie azioni.<sup>178</sup>

Nell'orazione in difesa di Milone, anzi, il tema della simmetria fra le posizioni delle due parti in causa con quella di altri personaggi risulta duplicato. L'accusato, infatti, è presentato a chi dovrà giudicare come colui che, uccidendo Clodio, ha salvato i cittadini e lo Stato dal pericolo imminente della sua pretura: da questo punto di vista, egli è assimilabile allo stesso Cicerone, che in passato aveva salvato la *res publica* da altri pericoli,<sup>179</sup> e soprattutto da Catilina, al quale la figura di Clodio è esplicitamente accostata.<sup>180</sup> A Clodio – afferma Cicerone – Catilina ha consegnato quello stesso pugnale che in passato era stato rivolto contro

<sup>177</sup> Lo stesso motivo ricorre in Cic., *pro Mil.* 103 s., su cui v. J. VAN DER VLIET, *Pro Milone.* c. 38. 103. 104, in *Mnemosyne* N.S. 22, 1894, 358 s.

<sup>178</sup> Ciò è stato ben osservato da M. HUMBERT, *Les plaidoyers écrits*, cit., 277: «Il est injuste de reprocher à Cicéron l'abus des considérations politiques, parce que à Rome les accusations sont suscitées généralement par la politique; il est absurde de dir qu'il parle trop souvent de lui, parce que le *patronus* s'identifie plus que l'avocat moderne avec son client et que presque toujours Cicéron ne fait que répondre aux provocations d'un adversaire qui ne l'a pas ménagé plus que l'accusé; c'est méconnaître l'auditoire de Cicéron, qui est un auditoire d'assises, que faire grief à l'avocat et de l'usage qu'il fait du pathétique et d'une tendance à l'emphase».

<sup>179</sup> Cfr. Cic., *pro Mil.* 36.

<sup>180</sup> Tale accostamento si ritrova già nella lettera scritta all'amico Attico il 23 novembre del 57 a.C.; v. Cic., *ad Att.* 4.3.3: ... *ille omnium vocibus cum se non ad iudicium sed ad supplicium praesens trudi videret, omnis Catilinas Acidinos postea reddidit* rell. In Cic., *de dom.* 42, inoltre, si ricorda che gli stessi seguaci di Clodio lo chiamavano '*felix Catilina*'. Per questo parallelo v. il contributo di A.W. LINTOTT, *P. Clodius Pulcher – Felix Catilina?*, in *Greece and Rome* 14, 1967, 157 ss.; T. ŁOPOSKO-H. KOWALSKI, *Catilina und Clodius – Analogien und Differenzen*, in *Klio* 72, 1990, 199 ss., con fonti e altra letteratura. Sulle allusioni, da parte di Cicerone, della partecipazione di Clodio alla congiura di Catilina v. Asc., in *Mil.* 50 [CLARK 113]: *Saepe obiecit Clodio Cicero socium eum coniurationis Catilinae fuisse* rell.

di lui,<sup>181</sup> e che Clodio aveva continuato a usare per attentare alla vita di Pompeo (che però si era salvato),<sup>182</sup> alla vita di Marco Papirio (assassinato sulla via Appia),<sup>183</sup> e poi a quella di Cicerone:<sup>184</sup>

Cic., *pro Mil.* 37: ... *Itaque quando illius postea sica illa quam a Catilina acceperat conquirevit? Haec intenta nobis est, huic ego vos obici pro me non sum passus, haec insidiata Pompeio est, haec<sup>185</sup> viam Appiam, monumentum sui nominis, nece Papiri cruentavit, haec eadem longo intervallo conversa rursus est in me* rell.

L'idea che Clodio fosse un nuovo Catilina, sempre pronto a fare guerra alla propria patria, è ripresa da Cicerone nel corso della *confirmatio*:

Cic., *pro Mil.* 63: ... *Multi etiam Catilinam atque illa portenta loquebantur: «Erumpet, occupabit aliquem locum, bellum patriae faciet.»* rell.

In effetti, quando era ancora giovane, Clodio era stato attratto nella sfera di influenza di Catilina. Nel luglio del 65 a.C. egli si era anche prestato a sostenere nei suoi confronti l'accusa innanzi alla *quaestio de pecuniis repetundis* allo scopo di prevenire altri accusatori che avrebbero potuto condurre il processo in modo più efficace di quanto Clodio, d'intesa con Catilina, non fosse intenzionato a fare.<sup>186</sup>

Uccidendo Clodio, Milone ha salvato la patria, e pertanto può essere considerato da questo punto di vista come colui che ha raccolto l'eredità di Cicerone. Allo stesso modo anche Clodio, continuando ad agire nel solco tracciato da Catilina per distruggere l'ordine costituito, è presentato in chiave negativa come l'erede di quest'ultimo.

L'individuazione di questo doppio parallelismo, se vediamo bene, consente di scorgere un altro dei fili conduttori impiegati da Cicerone per tessere l'intera trama dell'orazione in difesa di Milone. La raffigurazione di Clodio come continuatore di Catilina, infatti, permette all'Arpinate di raggiungere un duplice risultato. Per comprenderlo meglio sarà sufficiente ricostruire il quadro dei complessi rapporti che legavano Cicerone e Milone, da un lato, a Catilina e Clodio, dall'altro.

<sup>181</sup> Per il coinvolgimento personale di Cicerone nelle vicende della congiura di Catilina, il quale aveva progettato di assassinarlo, ci sia consentito rinviare, nella letteratura più recente, a M. VARVARO, «*Certissima indicia*», cit., 400 ss.

<sup>182</sup> Si allude qui all'attentato tramato da uno schiavo di Clodio contro Gneo Pompeo, cui si era già accennato in Cic., *pro Mil.* 18.

<sup>183</sup> Di questo assassinio Cicerone aveva parlato nella *confutatio*: v. Cic., *pro Mil.* 18.

<sup>184</sup> Già in *pro Mil.* 20 Cicerone aveva ricordato che Clodio aveva tentato più volte di ucciderlo.

<sup>185</sup> In alcuni manoscritti si legge però '*haec istam Appiam*' (come nel *codex Berlinensis* 252 e nel *codex Monacensis* 18, 787) o '*haec istam viam Appiam*' (come nel *codex Harleianus* 2682 e nel *codex uetus Cluniacensis* trascritto da Poggio). Cfr. P. WESSNER, *Cicero pro Milone mit Scholien*, Bonn 1911, 38; A. KLOTZ, *Zur Kritik einiger Cicero-nischen Reden, III (pro Milone)*, in *RhM N.F.* 70, 1915, 368 ss., spec. 373 per la lezione di questo passo.

<sup>186</sup> Su queste vicende, cui si allude in Cic., *de har. resp.* 42, v. W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 174 s., con fonti, e, più di recente, J. SPIELVOGEL, *P. Clodius Pulcher*, cit., 58; A. EVERITT, *Cicerone*, cit., 137; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 27 s.



Si può ipotizzare che, giustificando l'uccisione di Clodio con la ragion di Stato, Cicerone cercasse anche di riabilitare sé stesso. Seppur implicitamente, difatti, egli spendeva una serie di argomenti innanzi a coloro che avrebbero dovuto giudicare Milone per l'uccisione di Clodio, allo scopo di costruire un fondamento legittimo, quanto meno sul piano morale e filosofico, della tesi secondo cui doveva ritenersi lecito uccidere un cittadino romano anche quando non fosse stato condannato in un processo, se ciò fosse stato indispensabile per salvare lo Stato.<sup>187</sup>

Si trattava di una tesi che da sola non poteva avere la speranza di reggere sul piano strettamente giuridico; e Cicerone ormai lo sapeva bene.<sup>188</sup> Egli vi aveva fermamente creduto, probabilmente, quando, sull'onda del successo dell'inchiesta personalmente condotta *extra ordinem* contro Catilina e i suoi seguaci, aveva sostenuto innanzi al senato che essi andavano eliminati, in quanto rappresentavano un pericolo per lo Stato romano. A dispetto del parere contrario espresso da Cesare, i Catilinari erano stati allora strangolati nei pressi del carcere Mamertino<sup>189</sup> sotto il controllo dei *tresviri capitales*, ma senza subire un regolare processo e senza potersi avvalere della *prouocatio ad populum*.<sup>190</sup>

A mettere in dubbio la legittimità di quella procedura, qualche anno dopo, sarebbe stato proprio Clodio, dopo che i suoi rapporti con Cicerone si erano ormai guastati irrimediabilmente. Ciò era avvenuto a seguito dello scandalo consumatosi durante i *Damia* che si festeggiarono nei primi giorni del dicembre del 62 a.C. nella casa di Cesare, che quell'anno era pretore e pontefice massimo. Il rito di questi festeggiamenti in onore della *Bona Dea*, di importazione greca, prescriveva che nessun uomo potesse parteciparvi. Essi si svolgevano principalmente di notte, accompagnati da giochi e da musica fra le donne rimaste in casa. Secondo quanto racconta Plutarco, Clodio pensò bene di sfruttare quella situazione per avere un incontro amoroso con la seconda moglie di Cesare, Pompea Silla, con la quale da qualche tempo coltivava una tresca. Approfittando del fatto di essere ancora imberbe, Clodio si travestì da donna, vestendo i panni di una flautista. Con il favore delle tenebre e grazie alla complicità di una schiava di Pompea si introdusse quindi senza destare troppi sospetti nella dimora di Cesare, dalla quale tutti gli uomini si erano allontanati in vista della celebrazione dei *Damia*. Una delle ancelle in cui si imbatté mentre circolava per la casa in attesa che Pompea lo raggiungesse gli rivolse la parola per invitarlo a partecipare ai giochi. Quando dal tono baritonale della risposta, però, si rese conto di avere a che fare con un uomo, l'ancella gridò che in casa c'era un intruso. La madre di Cesare, Aurelia Cotta, che insieme alla nuora presenziava alla cerimonia, fece interrompere i festeggiamenti e ricoprì l'immagine della dea. Dato l'ordine di chiudere tutte le porte della casa, con una lucerna si mise a cercare l'intruso. Dopo averlo scoperto nella stanza della schiava che lo aveva aiutato a entrare, Aurelia lo riconobbe e lo cacciò prontamente di casa.<sup>191</sup>

<sup>187</sup> In argomento possono leggersi le osservazioni di M.E. CLARK - J.S. RUEBEL, *Philosophy and Rhetoric in Cicero's «Pro Milone»*, cit., 69 s.

<sup>188</sup> In tal senso v. A.W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 74.

<sup>189</sup> Cfr. Sall., *Catil.* 55.2-6; Plut., *Cic.* 22.3.

<sup>190</sup> Su questi eventi può vedersi la lucida sintesi di M. GIEBEL, *Marcus Tullius Cicero*, cit., 43 ss.

<sup>191</sup> Plut., *Caes.* 9.6-10.5. Al fatto si allude anche in Cic., *de har. resp.* 3.4, dove però si dice che Clodio sarebbe fuggito dalla casa di Cesare con l'aiuto di un'ancella di Pompea. Si veda anche Cic., *de dom.* 29.77

Il giorno dopo in tutta Roma non si parlava d'altro. Si gridò allo scandalo, e il compimento di quel sacrilegio costituì oggetto di un'apposita *quaestio* costituita *extra ordinem* dopo che quella proposta con la *rogatio Pupia Valeria*, fatta votare dai consoli seguendo l'invito contenuto in un senatoconsulto, era stata respinta.<sup>192</sup> Tuttavia lo stesso Cesare, che nel frattempo aveva ripudiato Pompea, si rifiutò di testimoniare a sfavore dell'accusato e, forse per non inimicarsi la plebe che lo sosteneva, dichiarò di non sapere nulla di quei fatti.<sup>193</sup> All'imbarazzante domanda rivoltagli circa le ragioni del ripudio della moglie egli ebbe la prontezza di rispondere che lo aveva fatto perché Pompea non venisse neppure sfiorata dall'ombra del sospetto.

Clodio, dal canto suo, ritenne opportuno procurarsi un falso alibi che lo scagionasse dalle accuse formulate a suo carico e confermate da alcune testimonianze. A fornirglielo fu quello stesso Gaio Causinio Scola di Terni che lo avrebbe accompagnato durante il suo ultimo viaggio sulla via Appia. Nel processo seguito allo scandalo della *Bona Dea* costui affermò innanzi ai giurati che nel giorno in cui si era verificata la profanazione dei sacri riti Clodio si trovava a ben novanta miglia di distanza da Roma.<sup>194</sup>

Seppur legato a Clodio da vincoli di amicizia, fu Cicerone a far incrinare definitivamente la credibilità di quell'alibi fasullo sotto il peso della propria autorità. La sua testimonianza nel processo, secondo cui poche ore prima del fatto Clodio gli aveva fatto visita nella sua casa sul Palatino, era incompatibile con la presenza dell'accusato a Terni.<sup>195</sup> La difesa, tuttavia, riuscì

(passo nel quale i sacrifici di cui si parla sono appunto quelli da compiersi *pro populo* in onore della *Bona Dea* durante i *Damia*); 40.105.

<sup>192</sup> Sulla *lex Pupia Valeria de incestu Clodii* v. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 385, con fonti; C. VENTURINI, "Quaestio extra ordinem", cit., 81 ss.; cfr. ID., *Processo penale e società politica*, cit., 165 ss.; W.J. TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 75 ss.; J. SPIELVOGEL, *P. Clodius Pulcher*, cit., 59 s.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 38 ss. Secondo J. NORTH, *La religione repubblicana*, in G. CLEMENTI - F. COARELLI - E. GABBA, *Storia di Roma*, II, 1, cit., 581 s., si tratterebbe del caso più emblematico in cui nel corso dell'ultima età repubblicana la religione avrebbe offerto un'opportunità per attaccare gli avversari politici, e che sarebbe stato particolarmente sfruttato da Cicerone contro i propri nemici.

<sup>193</sup> Cfr. App., *bell. ciu.* 2.14.52.

<sup>194</sup> Cicerone ricorda che nel processo contro Milone questo amico di Clodio, che il giorno della sua uccisione lo accompagnava durante il suo tragitto da Ariccia verso Roma, aveva testimoniato a sostegno della tesi dell'accusa che il ritorno a Roma di Clodio era stato frutto di una decisione improvvisa (Cic., *pro Mil.* 46). L'allusione, nel testo di questa orazione, alla sua precedente falsa testimonianza nel processo per il sacrilegio della *Bona Dea* (*cuius-Romae*), che non compare nel testo del *Codex Harleianus* 2682, secondo A.C. CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, cit., 41 s., sarebbe di origine glossematica, e andrebbe dunque espunta. Al falso alibi che Gaio Causinio Scola aveva procurato a Clodio nel processo che gli era stato intentato a seguito dello scandalo della *Bona Dea* si accenna anche in Cic., *de dom.* 30.80: ... *cur non iuret se Gadibus fuisse, cum tu te fuisse Interamnae probaveris?* rell. Cfr. anche Asc., *in Mil.* 49 [CLARK 113].

<sup>195</sup> Sulla testimonianza di Cicerone in questo processo e sui motivi che lo avrebbero spinto a testimoniare contro Clodio v. I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, cit., 62 s.; E. MANNI, *L'utopia di Clodio*, cit., 164 ss.; PH. MOREAU, *Clodiana religio. Un procès politique en 61 av. J.-C.*, Paris 1982, 202 ss., con richiami alle fonti; D.F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony at the Bona Dea Trial*, in *CIPh* 81, 1986, 229 ss., ove si analizza la tesi in base alla quale sarebbe stata la moglie di Cicerone, Terenzia, a indurlo a testimoniare contro Clodio, in quanto gelosa nei confronti di Clodia, sorella dell'accusato; v. anche G. LACOUR-GAYET, *P. Clodius Pulcher*, cit., 9 s.; W.J. TATUM, *Cicero and the Bona Dea Scandal*, in *CIPh* 85, 1990, 202 ss.; ID., *The Patrician Tribune*, cit., 62 ss.; A. EVERITT, *Cicerone*, cit., 136 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 42.

a comprare i voti di alcuni giurati,<sup>196</sup> che si rivelarono determinanti per la decisione della causa. Clodio, in questo modo, uscì assolto dal processo per *incestum*,<sup>197</sup> dando vita a un dibattito sulla perseguibilità per corruzione dei giurati appartenenti all'ordine equestre.<sup>198</sup>

Gli dèi avrebbero dovuto aspettare perché il profanatore dei riti in onore della *Bona Dea* fosse punito in modo esemplare per quel sacrilegio che aveva turbato l'intera città. A quasi dieci anni di distanza, nel difendere Milone dall'accusa di aver ucciso Clodio, Cicerone si compiacerà di citare la circostanza che lo scontro fra i due era avvenuto sulla via Appia non lontano da un sacrario della *Bona Dea* situato nel fondo di un certo Tito Serzio Gallo.<sup>199</sup>

In ogni caso, a seguito del processo seguito allo scandalo della *Bona Dea*, la testimonianza che aveva portato alla rottura definitiva con Clodio aveva mandato in frantumi, insieme all'alibi di quest'ultimo, anche l'ideale della *concordia ordinum* vagheggiato dallo stesso Cicerone. I rapporti fra i due si logorarono ancora, probabilmente, a seguito di scambi di battute sarcastiche in cui Cicerone non mancò di fare pesanti allusioni nei confronti di Clodio.<sup>200</sup>

Dal canto suo, Cesare ritenne politicamente opportuno fingere che nulla di grave fosse accaduto. Qualche tempo dopo tali fatti, anzi, fu proprio Cesare, in qualità di console e di pontefice massimo, a dar corso alla procedura perché Clodio, effettuata la *sacrorum detestatio*, venisse adottato dal senatore plebeo Publio Fonteio,<sup>201</sup> non senza profili di irregolarità.<sup>202</sup>

<sup>196</sup> Cic., *ad Att.* 1.16.5. La circostanza è richiamata anche in Cic., *pro Mil.* 87: ... *pecunia se a iudicibus redemerat* rell.

<sup>197</sup> Sullo scandalo della *Bona Dea* v., per esempio, I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, cit., 37 ss.; W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 176 s., con fonti; J.P.V.D. BALSDON, *Fabula Clodiana*, in *Historia* 15, 1966, 65 ss.; W.K. LACEY, *Clodius and Cicero: A Question of Dignitas*, in *Antichthon* 8, 1974, 85 ss.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 34 ss.; W. SCHULLER, *Der Mordprozeß gegen Titus Annius Milo*, cit., 117.

<sup>198</sup> In argomento v. E. LEPORE, *La crisi della nobilitas: fra reazione e riforma*, in G. CLEMENTI - F. COARELLI - E. GABBA, *Storia di Roma*, II, 1, cit., 753.

<sup>199</sup> Cic., *pro Mil.* 86.

<sup>200</sup> Cfr. G. LACOUR-GAYET, *P. Clodius Pulcher*, cit., 12; A. EVERITT, *Cicerone*, cit., 142.

<sup>201</sup> Si sostiene generalmente che in questa circostanza Claudio abbia mutato il proprio nome gentilizio in Clodio: v. I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, cit., 84 ss.; W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 191 s., con fonti; H. BENNER, *Die Politik des P. Clodius Pulcher*, cit., 42; E. LEPORE, *La decisione politica e l'auctoritas senatoria*, cit., 774; R.A. BAUMAN, *Women and politics in ancient Rome*, London 1992, 236 nt. 29; W.J. TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 247 s.; L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 47. In senso contrario v. però G. LACOUR-GAYET, *P. Clodius Pulcher*, cit., 3, nt. 1. Al tema si è dedicato specificamente, più di recente, A.M. RIGGSBY, *Clodius / Claudius*, in *Historia* 51, 2002, 117 ss., il quale, fra l'altro, ha rilevato che Clodio risulta chiamato in questo modo già in alcune lettere di Cicerone che vanno dal 61 al 60 a.C.; e che anche due delle sorelle di Clodio erano chiamate 'Clodia' (e non 'Claudia') pur non avendo compiuto la *transitio ad plebem*. Per questa ragione si potrebbe credere, come ritenuto sicuro da W.M. LINDSAY, *Latin Language. An Historical Account of Latin Sounds, Stems and Flexions*, Oxford 1894, 41, che il mutamento del nome *Claudius* nella forma consueta nella pronuncia popolare (*Clodius*) sia stato effettuato allo scopo di compiacere la plebe. Ciò consentirebbe di spiegare la testimonianza di Dione Cassio, il quale ricorda che mentre alcuni lo chiamavano 'Clodius', altri lo chiamavano 'Claudius' (Dio Cass., 36.14.4: ... Πούπλιος τις Κλώδιος, ὃν Κλαύδιόν τινες ἐκάλεσαν κτλ.). A tale conclusione era già pervenuto sulla base di argomenti analoghi W. ALLEN JR., *Claudius or Clodius?*, in *ClJ* 33, 1937, 107 ss. Sul punto v. pure A. EVERITT, *Cicerone*, cit., 136 s.

<sup>202</sup> In argomento v. G. LACOUR-GAYET, *P. Clodius Pulcher*, cit., 14 s. L'irregolarità della procedura di adozione sarà sfruttata da Cicerone nell'orazione *De domo* allo scopo di mostrare che essa si ripercuoteva sulla

Dietro questa mossa si nascondeva la volontà di dare una lezione a Cicerone, che aveva irritato Cesare attaccandolo pubblicamente. A seguito della *transitio ad plebem*, necessaria perché un patrizio potesse aspirare a divenire tribuno della plebe, Clodio poté realizzare finalmente quel sogno che in precedenza era stato ostacolato. Presentò quindi la propria candidatura per l'anno successivo, contando sul sostegno elettorale di Cesare, al quale si era ormai politicamente avvicinato in seguito a un reciproco scambio di favori, al punto che Theodor Mommsen lo definì la 'scimmia di Cesare'.<sup>203</sup> Clodio, dal canto suo, si sarebbe sdebitato appoggiando politicamente Cesare perché ottenesse il governo delle Gallie.<sup>204</sup>

Divenuto tribuno della plebe, Clodio avrebbe fatto approvare un plebiscito in forza del quale si colpiva con l'*aqua et igni interdictio* e con il divieto di soggiornare entro il raggio di 400 miglia dall'Italia (o, secondo un'altra testimonianza, da Roma) quanti avessero messo a morte un cittadino senza regolare giudizio del popolo, pena l'uccisione, da considerarsi lecita, per chi non avesse rispettato tale distanza.<sup>205</sup> Seppur formulato in modo generale,<sup>206</sup>

legittimità di ogni provvedimento fatto votare da Clodio come tribuno della plebe, compreso quello che comportò l'esilio di Cicerone: sul punto v. F.R. BERNO, *Fuoco e fiamme su Cicerone. Il personaggio di Clodio nella De domo sua*, in Pan 23, 2005, 114.

<sup>203</sup> T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, 3<sup>a</sup>, cit., 309. Questa idea è stata sostenuta anche da altri autori, ai quali si sono contrapposti coloro che, come ricordato da E. MANNI, *L'utopia di Clodio*, cit., 161 s., hanno pensato che Clodio fosse uno strumento nelle mani di Pompeo. Nella storiografia più recente, tuttavia, si tende a rivalutare l'autonomia del ruolo politico di Clodio tanto rispetto a Cesare, quanto rispetto a Pompeo. In tal senso v. gli autori citati da E. LEPORÉ, *La decisione politica e l'auctoritas senatoria*, cit., 777, nt. 106. Per W. SCHULLER, *Der Mordprozeß gegen Titus Annius Milo*, cit., 117, l'avvicinamento politico di Cesare e Clodio sarebbe stata un'operazione grazie alla quale entrambi avrebbero realizzato lo scopo di sfruttare l'altro per realizzare i propri interessi.

<sup>204</sup> Cfr. App., *bell. ciu.* 2.14.53. In argomento v. anche J. SPIELVOGEL, *P. Clodius Pulcher*, cit., 62 s.. Per una valutazione dei rapporti fra Cesare e Clodio dopo la *transitio ad plebem* di quest'ultimo v. le acute osservazioni di E. MANNI, *L'utopia di Clodio*, cit., 168 ss.

<sup>205</sup> Sul plebiscito, votato verso il 20 di marzo e generalmente conosciuto come '*lex Clodia de capite ciuis Romani*', v. le fonti richiamate in G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, cit., 394 s.

<sup>206</sup> In argomento v. W. STERNKOPF, *Ueber die „Verbesserung“ des Clodianischen Gesetzentwurfes de exilio Ciceronis*, in *Philologus* 59, 1900, 272 ss.; ID., *Noch einmal die correctio der lex Clodia de exilio Ciceronis*, in *Philologus* 61, 1902, 41 ss.; L. GURLITT, *Lex Clodia de exilio Ciceronis*, in *Philologus* 59, 1900, 578 ss.; E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna 1927, 79 s., e ivi nt. 6, secondo il quale in base a quanto si legge in Cic., *ad Att.* 3.15.5 e Plut., *Cic.* 32 «sembra che, ad applicare al Nostro la sua legge generale già proposta, Clodio abbia adoprato un *privilegium* fatto votare dopo ch'egli era partito; benchè tali testimonianze si possano anche spiegare ed intendere supponendo che la disposizione relativa a Cicerone, anzichè di un nuovo ed apposito *privilegium* promulgato per lui, formasse oggetto di una clausola aggiunta, dopo la sua partenza, al testo della legge generale». Sul punto v. pure G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, cit., 395 s.; PH. MOREAU, *La Lex Clodia sur le bannissement de Cicéron*, in *Athenaeum* 65, 1987, 465 ss.; C. WILLIAMSON, *The Laws of the Roman People. Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic*, Ann Arbor 2005, 384 s.; C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone*, cit., 428 ss. A tale riguardo E. GABBA, *Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti*, in *Studi Classici e Orientali* 10, 1961, 92, ha posto in rilievo la circostanza che, in base a quanto si legge in Cic., *de dom.* 50, si dovrebbe desumere che «il punto di accusa più importante, il fondamento della *lex de exilio Ciceronis* proposta da Clodio nel 58 a. C. era il seguente: *quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit*», e che tale notizia sarebbe confermata da *Schol. Bob.* 171, 5 [STANGL]; in questo senso v. C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone*, cit., 440 s.

il provvedimento era diretto contro Cicerone, che si vide dunque costretto all'esilio in Grecia.<sup>207</sup> Nella *pro Milone* egli accenna a tali avvenimenti, includendoli nella lunga carrellata dei gravi misfatti commessi da Clodio.<sup>208</sup>

Se si tiene conto di questi fatti, si riesce a comprendere come lo sviluppo della tesi che costituisce l'asse portante della *tractatio extra causam* dell'orazione *pro Milone* permettesse all'Arpinate di sfruttare a proprio vantaggio l'opportunità che gli si presentava assumendo la difesa dell'accusato. Come si è avuto modo di osservare, infatti, sostenendo che quest'ultimo andava assolto perché, uccidendo Clodio, aveva reso un servizio allo Stato perché lo aveva liberato da un pericolo imminente, egli era in grado di fornire una giustificazione indiretta all'uccisione di Catilina e dei suoi seguaci.

Anche nella *peroratio* è solennemente proclamata con toni filosofeggianti una verità alla luce della quale i giudici avrebbero dovuto non soltanto assolvere Milone, ma anche valutare le decisioni assunte da Cicerone stesso per salvare lo Stato dai pericoli:

Cic., *pro Mil.* 96: ... *Addit haec, quae certe vera sunt, fortis et sapientis viros non tam praemia sequi solere recte factorum quam ipsa recte facta; se nihil in vita nisi praeclarissime fecisse, si quidem nihil sit praestabilius viro quam periculis patriam liberare.*

Ormai ammaestrato dagli avvenimenti che lo avevano visto protagonista per aver messo a morte Catilina e i suoi seguaci in quanto nemici dello Stato, ma senza un regolare processo, è probabile che Cicerone abbia preferito sostenere come tesi più sicura sul piano strettamente giuridico quella della legittima difesa, affidando all'argomento basato sulla difesa dello Stato il compito di far presa sulle emozioni dei giurati.

<sup>207</sup> Su queste vicende v. W. DRUMANN, *Geschichte Roms*, II<sup>2</sup>, cit., 208 ss., con fonti; K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 283 ss.; O. SEEL, *Cicero. Wort Staat Welt*<sup>2</sup>, Stuttgart 1961, 108 ss.; R. SEAGER, *Clodius, Pompeius and the Exile of Cicero*, in *Latomus* 24, 1965, 519 ss.; W. STROH, *Cicerone*, cit., 39 ss. Sull'esilio di Cicerone può vedersi ora anche C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone*, cit., 427 ss.

<sup>208</sup> Cic., *pro Mil.* 87: ... *Polluerat stupro sanctissimas religiones, senatus gravissima decreta perfregerat, pecunia se a iudicibus palam redemerat, vexarat in tribunatu senatum, omnium ordinum consensu pro salute rei publicae gesta resciderat, me patria expulerat, bona diripuerat, domum incenderat, liberos, coniugem meam vexarat, Cn. Pompeio nefarium bellum indixerat, magistratuum privatorumque caedis effecerat, domum mei fratris incenderat, vastarat Etruriam, multos sedibus ac fortunis eiecerat rell.*

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)





Finito di stampare nel mese di dicembre 2013  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



